

 eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Data Giugno 2015	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Rev. 00	Foglio 1	di 70
--	---------------------	---------------------------	------------	-------------	----------

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
PROVINCIA DI FERRARA  
Comune di Comacchio

Istanza di Concessione di Coltivazione Agosta

**Messa in produzione del pozzo Agosta 1 Dir**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

*CAPITOLO 3 - QUADRO PROGRAMMATICO*

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 2 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

## INDICE

<b>3</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>4</b>
3.1	<b>Politiche energetiche europee e riferimenti normativi comunitari .....</b>	<b>4</b>
3.2	<b>Programmazione energetica e riferimenti normativi nazionali .....</b>	<b>5</b>
3.2.1	Strategia Energetica Nazionale (S.E.N.).....	5
3.2.2	Legge 23 Agosto 2004 n. 239: “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” .....	8
3.2.3	Legge 18 Aprile 2005, No. 62 (Comunitaria 2004) .....	10
3.2.4	Legge 23 Luglio 2009, n.99.....	10
3.2.5	D.M. del Ministero Sviluppo Economico del 26 Aprile 2010.....	11
3.2.6	Pianificazione Ambientale – Territoriale.....	11
3.3	<b>Riferimenti normativi regionali/sottoregionali – regime vincolistico .....</b>	<b>23</b>
3.3.1	Normativa Regionale sulla V.I.A. ....	23
3.3.2	LR 20/2000 “disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio e s.m.i.” .....	23
3.3.3	Piano Territoriale Regionale.....	25
3.3.4	Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) .....	25
3.3.5	Piano Energetico Regionale.....	29
3.3.6	Piano di tutela delle Acque (P.T.A.).....	31
3.3.7	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 .....	33
3.3.8	Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara (P.T.R.Q.A.).....	34
3.3.9	Parco Regionale Delta del Po .....	38
3.3.10	Natura 2000 – Progetto BioItaly: Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione speciale.....	42
3.3.11	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Ferrara .....	46
3.3.12	Piano Regolatore Generale del Comune di Comacchio .....	56
3.3.13	Piano Strutturale Comunale in forma associata Argenta-Ostellato-Portomaggiore .....	64
3.4	<b>SINTESI DELLE RELAZIONI TRA IL PROGETTO E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....</b>	<b>67</b>

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 3 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

### ELENCO ALLEGATI

<b>TITOLO</b>	<b>SCALA</b>
<b>ALLEGATO 3.1</b> PTCP APPROVATO – STRALCIO DELL'ELABORATO SISTEMA AMBIENTALE	1:10.000/1:25.000
<b>ALLEGATO 3.2</b> PTCP ADOTTATO – STRALCIO DELL'ELABORATO ALTRI AMBITI DI TUTELA	1:10.000/1:25.000
<b>ALLEGATO 3.3</b> STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE - COMACCHIO	1:5.000
<b>ALLEGATO 3.4</b> CARTA DEI VINCOLI E DELLE AREE PROTETTE	1:10.000/1:20.000

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 4 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

### 3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il Quadro di Riferimento Programmatico viene redatto in ottemperanza all'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 27 Dicembre 88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Agosto 1988, n. 377" (G.U. del 5 Gennaio 1989, n. 4) ed a quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. n. 3 del 20 Aprile 2012.

Il presente capitolo fornisce un quadro sintetico delle principali normative di livello comunitario, nazionale, regionale e degli strumenti di pianificazione, programmazione e tutela territoriale che, in qualche modo, possono essere messi in relazione con le opere previste o con le aree interessate dal progetto proposto.

Nella prima parte vengono esaminate la programmazione energetica ed i riferimenti normativi europei e nazionali, mentre nella seconda parte viene esaminata la congruenza dell'intervento in progetto con il complesso ed eterogeneo quadro della pianificazione sovregionale, regionale, provinciale e comunale vigente.

#### ***3.1 Politiche energetiche europee e riferimenti normativi comunitari***

I principali riferimenti normativi comunitari di interesse sono:

- **Regolamento UE No. 994/2010** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 Ottobre 2010: concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio;
- **Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.**

Di particolare interesse per il presente studio è il Regolamento UE No. 994/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio.

Tale regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento. Vengono inoltre introdotti meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello degli Stati membri, regionale e dell'Unione.

Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas, da realizzare dopo un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale, in conformità dei pertinenti atti giuridici dell'Unione.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 5 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

Tali nuove infrastrutture dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, garantendo, allo stesso tempo, il corretto funzionamento del mercato interno del gas.

Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico: esso segnala la preoccupante dipendenza delle importazioni di gas da fonti esterne all'Unione Europea. Più del 40% del nostro consumo di gas naturale è importato e secondo le previsioni questa dipendenza potrebbe raggiungere il 70% nel 2020.

Il Libro verde considera che l'obiettivo principale della strategia energetica deve consistere nel garantire, per il benessere dei cittadini e il buon funzionamento dell'economia, la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Non si tratta di massimizzare l'autonomia energetica o minimizzare la dipendenza, bensì di ridurre i rischi legati a quest'ultima.

### ***3.2 Programmazione energetica e riferimenti normativi nazionali***

In Italia, la valorizzazione delle risorse di idrocarburi rappresenta da tempo un obiettivo centrale in campo energetico, in seguito alla "storica" dipendenza del nostro Paese dalle importazioni di petrolio e di gas naturale.

A questo proposito occorre tuttavia osservare che, mentre è in via di attenuazione la tradizionale dipendenza dal petrolio (per l'effetto congiunto della lieve, ma continua, riduzione dei consumi petroliferi e dell'aumento, seppure contenuto, della produzione nazionale), si viene incrementando la dipendenza dalle importazioni di gas, dal momento che, a fronte di una produzione nazionale declinante, la domanda di gas è in crescita.

#### **3.2.1 STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (S.E.N.)**

Nell'ambito della normativa italiana in tema di energia e produzione di idrocarburi, il 10 Agosto 1988 è stato approvato il Piano Energetico Nazionale (P.E.N.), che ha fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Tale Piano, attuato con le Leggi n. 9/1991 e n. 10/1991, ha rappresentato per oltre vent'anni il documento di pianificazione energetica nazionale del Paese.

Il contesto in cui si è sviluppato il P.E.N. del 1988 è oggi profondamente mutato, da un lato a causa del condizionamento internazionale, derivante dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea, e dall'altro per via del processo di decentramento, che ha determinato la partecipazione dei governi regionali e locali alla politica energetica.

Il 27 Marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico con cui si rende noto che, in data 8 Marzo 2013, è stato adottato il Decreto Interministeriale (dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) che ha approvato la Strategia Energetica Nazionale (S.E.N.), che ha sostituito il P.E.N. quale strumento di pianificazione di settore.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 6 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

Nella S.E.N. sono esplicitati gli obiettivi strategici da perseguire nei prossimi anni, le scelte di fondo e le priorità di azione in materia di energia al fine di assicurare uno sviluppo energetico sostenibile, in uno scenario di medio-lungo periodo.

Le scelte di politica energetica delineate dalla S.E.N. sono orientate a raggiungere i seguenti quattro obiettivi principali, con uno scenario temporale di riferimento sia al 2020 che al 2050:

- competitività: ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei;
- ambiente: superare gli obiettivi ambientali definiti dal "Pacchetto 20-20-20" e assumere un ruolo guida nella "Roadmap 2050" energia più competitiva in termini di costi a vantaggio di famiglie e imprese;
- sicurezza: rafforzare la sicurezza nazionale di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero;
- crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Per il perseguimento degli obiettivi principali, sono state identificate sette priorità, definendo obiettivi concreti e specifiche misure a supporto:

1. *Efficienza energetica;*
2. *Sviluppo di un mercato competitivo e di un hub del gas Sud-europeo;*
3. *Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;*
4. *Sviluppo dell'infrastruttura e del mercato elettrico;*
5. *Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;*
6. *Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali;*
7. *Modernizzazione del sistema di governance.*

L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di energia, con una bilancia commerciale energetica negativa nel 2011 per ben 62 Miliardi di Euro e con conseguenze negative sulla sicurezza di approvvigionamento. Allo stesso tempo, il Paese ha a disposizione significative riserve di gas, le più importanti in Europa dopo quelle dei paesi nordici. In questo contesto, il punto 6 "*Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali*" mira a far leva anche su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica. D'altra parte, è fondamentale la massima attenzione per prevenire potenziali ricadute negative (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas. Per l'Italia il modello di riferimento in questo settore è quello dei paesi scandinavi (in particolare della Norvegia), che hanno saputo coniugare un notevole sviluppo industriale, economico e sociale con un'attenzione fortissima ai temi della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente.

Con la nuova strategia energetica ci si propone di:

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 7 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

- sviluppare la produzione nazionale di idrocarburi, sia gas che petrolio, con un ritorno ai livelli degli anni novanta, nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali;
- sostenere lo sviluppo industriale di un settore che parte da una posizione di leadership internazionale, presente nei più importanti mercati mondiali, e che rappresenta un importante motore di investimenti ed occupazione.

In particolare, 5 zone in Italia offrono un elevato potenziale di sviluppo: la Val Padana, l'Alto Adriatico, l'Abruzzo, la Basilicata e il Canale di Sicilia.



**Figura 3-1: Carta dei titoli minerari per ricerca, coltivazione e stoccaggio, 2011**  
<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/info/sen/sen.asp>

E' necessario più in generale che le opportunità di nuovi investimenti e le esigenze ambientali non siano posti in contrapposizione a priori, ma che si valutino le opere in base ad analisi scientifiche rigorose e coinvolgendo enti locali e popolazione, così da procedere fornendo tutte le indispensabili garanzie in termini di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

La Direzione Generale per le attività minerarie ed energetiche ha studiato i programmi minerari di sviluppo previsti dai principali operatori petroliferi presenti in Italia, basati sulle conoscenze già acquisite su determinate aree. Dall'analisi si ricava che, dal punto di vista tecnico e in base alle conoscenze attuali, un obiettivo raggiungibile è quello del raddoppio della produzione nazionale con il ritorno ai livelli di produzione degli anni novanta.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 8 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

### **3.2.2 LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239: "RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA"**

La Legge 239/2004 (Legge Marzano), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 Settembre 2004, definisce i principi fondamentali in materia energetica, determina disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Tra gli *obiettivi* della legge si menzionano i seguenti:

- garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
- assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
- perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse;
- valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
- favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili.

In sintesi, è possibile riassumere i principali *effetti* della legge sulle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi in Italia:

- tra gli obiettivi di politica energetica del Paese viene incentivata la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- è di fatto confermata la competenza esclusiva dello Stato per le attività offshore, mentre i compiti e le funzioni amministrative per la terraferma sono esercitati dallo Stato di intesa con le Regioni.

*La Legge n. 164 del 12 Novembre 2014, che converte in Legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 133 del 12 Settembre 2014 (c.d. Sblocca Italia), trasferisce i progetti di coltivazione di idrocarburi sulla*

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 9 70
---	-------------	--	---------------------------	-------------------

*terraferma a livello statale, attraverso la modifica della lettera v) dell'Allegato III alla Parte II e del punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/06.*

- è riconosciuto il diritto di Regioni ed Enti Locali di chiedere o ottenere accordi con i titolari delle concessioni per l'introduzione di meccanismi di compensazione ambientale;
- è introdotto un nuovo sistema procedurale semplificato per le istanze di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi che prevede l'istituzione di un procedimento unico, con Conferenza dei Servizi e un limite temporale per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dei permessi e delle concessioni che costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie (pubblica utilità) e sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso con effetto di variante urbanistica.

*La Legge n. 164 del 11 Novembre 2014, all'art 38, riporta al comma 2 che "Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica", mentre al comma 5 che "le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla Legge 9 Gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile, per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale".*

- è aggiornata la normativa per la determinazione delle royalties sulla produzione di idrocarburi;
- è prevista la delega al Governo per l'adozione di Testi Unici in materia di energia;
- anche nella Legge 239/2004 si ribadisce l'importanza di un riassetto del sistema energetico nazionale e, tra le varie finalità, si prefigge anche l'obiettivo di "valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente" (art.1, comma 3, lettera g). In particolare, all'interno del testo normativo si ritrovano le seguenti considerazioni:
  - o "il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi costituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal D.L. 624/96" (comma 77);

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 10 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

- o "gli atti di cui al comma 7 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere (...) comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione (...) ha effetto di Variante Urbanistica" (comma 82).

### 3.2.3 LEGGE 18 APRILE 2005, NO. 62 (COMUNITARIA 2004)

La Legge n. 62 del 18 Aprile 2005, o Legge Comunitaria 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 Aprile 2005, riporta le "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea".

Di particolare interesse è l'art. 16, comma 1, lettera a, il quale stabilisce che "Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più Decreti Legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la *realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento*, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento ... (ecc)".

### 3.2.4 LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99

La Legge 23 Luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", pubblicata sulla GU del 1° Agosto 2009, riporta, all'art 82-ter, che "la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 Agosto 1990, n. 241. Con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG) è competente ad autorizzare". All'art 82-quarter si legge "La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente".

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 11 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### 3.2.5 D.M. DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 26 APRILE 2010

Il D.M. del Ministero Sviluppo Economico del 26 Aprile 2010 "Disciplinare Tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" all'art. 29, comma 1 (Modalità di esercizio della concessione) riporta quanto segue: "La concessione di coltivazione costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi del comma 82 quater della Legge 20 Agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell'articolo 27 della Legge 23 Luglio 2009, n. 99, sulla base del progetto definitivo che individui compiutamente i lavori da realizzare da presentare all'autorità competente per l'applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni".

### 3.2.6 PIANIFICAZIONE AMBIENTALE – TERRITORIALE

#### 3.2.6.1 Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 Dicembre 1923 - "Vincolo Idrogeologico"

Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani. In particolare, all'art. 1, il Decreto sottopone a vincolo idrogeologico, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di uso contrastanti con la norma, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, causando un danno pubblico.

I successivi art. 7, 8 e 9 definiscono una serie di prescrizioni sulla utilizzazione e la gestione dei territori vincolati; l'art. 7 prescrive che la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, sono subordinate ad autorizzazione rilasciata dal comitato forestale, nel rispetto delle modalità da esso prescritte.

Nell'area vasta di studio sono assenti aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

#### 3.2.6.2 Rete "Natura 2000" – Progetto "Bioitaly"

La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992 relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", per semplicità definita Direttiva "Habitat" rappresenta il riferimento legislativo per l'importantissima strategia europea di conservazione "Natura 2000".

In particolare, tale Direttiva è relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica che ai fini della salvaguardia delle biodiversità, mediante la conservazione di definiti habitat naturali (elencati nell'Allegato A di tale Direttiva) e delle specie della flora e della fauna, (indicati negli Allegati B, D ed E di tale Direttiva), istituisce le "Zone Speciali di Conservazione" (Z.S.C.).

La Direttiva "Habitat" è però stata preceduta da un altro atto legislativo ai fini della tutela della natura europea. Si tratta della Direttiva Europea n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 Aprile 1979 relativa alla "conservazione degli uccelli selvatici" per semplicità definita Direttiva "Uccelli". Tale Direttiva prevede una serie di azioni tese alla conservazione delle specie di uccelli europei che versano in cattivo stato di

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 12 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

conservazione. Una seconda linea d'azione indicata dal documento in parola è costituita dall'obbligo per gli Stati membri dell'Unione di individuare delle aree da destinare alla conservazione dell'avifauna, aree denominate Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Nell'area vasta di studio sono presenti siti inseriti nella rete ecologica prevista dal programma comunitario "Rete Natura 2000" istituito sul territorio dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat").

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 13 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Questi siti sono:

- S.I.C. / Z.P.S. IT4060002 – “Valli di Comacchio”, ex art. 4 della Direttiva Habitat, approvati con Del. G.R. n. 1242 del 15 Luglio 2002; questi siti una volta designati dalla CEE diverranno “Zone Speciali di Conservazione” (Z.S.C.);
- Z.P.S. IT4060002 – “Valle del Mezzano”, previste dall’art. 3 della Direttiva 79/409/CEE (“Uccelli”), definite con Del. G.R. n. 1017 del 22 Giugno 1999 e con D.M. del 3 Aprile 2002.

Le “Valli residue del comprensorio di Comacchio” sono Zona Ramsar (13.500 ha) istituita con D.M. 13 Luglio 1981, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 25 Luglio 1981, sulla base del recepimento normativo nazionale della Convenzione di Ramsar (siglata il 02 Febbraio 1971) attraverso il DPR n. 448 del 13 Marzo 1973. La Convenzione impegna i firmatari a favorire la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici nell’ambito di aree definite a livello internazionale ed in tutte le aree ritenute meritevoli di conservazione (oasi, riserve ecc.). La zona è il più importante e vasto esempio di zona umida tutelata in Italia.

In base ad una convenzione tra l’Amministrazione del Parco Regionale Delta del Po e l’A.R.P.A. Emilia Romagna, l’area è sottoposta ad un programma annuale di controllo dei parametri ambientali più significativi. Il regime di tutela che ha costituito il recepimento pieno della convenzione si identifica con quello imposto dalla normativa di Parco della “Stazione Valli di Comacchio”.


Il D.P.R. 8 Settembre 1997, n. 357 e successive modifiche impone obbligatoriamente di sottoporre a preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale qualsiasi piano o programma che possa avere una significativa incidenza sullo stato e sugli obiettivi di conservazione dei S.I.C. – Z.P.S.

Il dettaglio dal punto di vista regionale sui Siti di Interesse Comunitario e sulle Zone a Protezione Speciale è riportato di seguito nell’apposito paragrafo.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 14 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### 3.2.6.3 Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po

Il bacino idrografico che interessa l'area di studio è quello del bacino del Po che si estende su una superficie di circa 74.000 km<sup>2</sup>. Il territorio del bacino interessa Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento e raccoglie le acque di un territorio che va dal Monviso al Delta del Po, di competenza dell'Autorità di Bacino del Po, istituita con la Legge 18 Maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", (G.U. n. 120 del 25 Maggio 1989).



**Figura 3-2 Inquadramento fisico del Bacino del Fiume Po (in rosso l'area di intervento)**

La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 Agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Maggio 2001, sancisce l'entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - brevemente denominato P.A.I. - adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 Aprile 2001.

Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con i seguenti piani, in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino:

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 15 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

- Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione - PS 45;
- Piano stralcio delle Fasce Fluviali - PSFF;
- Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato - PS 267.

L'ambito territoriale di riferimento del P.A.I. è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un altro atto di pianificazione.

I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all'assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti, e interventi e misure non strutturali (norme di uso del suolo e regole di comportamento).

La parte normativa regola le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell'attuazione del Piano stesso. L'apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di Attuazione, che contengono indirizzi e prescrizioni, e dalle Direttive di Piano.

L'insieme di interventi definiti riguarda:

- la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture;
- la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua;
- la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene;
- gli interventi di laminazione controllata;
- gli interventi diffusi di sistemazione dei versanti;
- la manutenzione delle opere di difesa, degli alvei e del territorio montano;
- la riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.

Nella seduta del 13 Marzo 2002, il Comitato Istituzionale, con Deliberazione n. 1, ha adottato integrazioni alla cartografia delle aree in condizioni di dissesto, rappresentate nell'Allegato 4 dell'elaborato 2 del P.A.I. "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", nonché delle aree di delimitazione delle fasce fluviali A e B, rappresentate nell'elaborato 8 "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali".

Si tratta della prima integrazione apportata alla cartografia di Piano, necessaria ai fini dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano e adottata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 della Deliberazione di adozione n. 18/2001, a seguito delle determinazioni assunte dalle Conferenze Programmatiche.

Il PAI si configura come piano "cornice", che vede la sua attuazione nella dimensione dei Piani redatti dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali, Strumenti urbanistici, Piani di settore) che, attraverso la verifica di compatibilità, ne realizzano un aggiornamento continuo. A seguito dell'approvazione del P.A.I. nelle Regioni maggiormente interessate (Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto), è stata

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 16 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

avviata la revisione degli strumenti urbanistici e di area vasta, per verificarne la congruità rispetto ai problemi idrogeologici.

Conseguenza di questa operazione di vasta portata, considerando la particolarità del bacino sul piano nazionale per le sue dimensioni, ma anche per gli eventi idrologici che lo hanno interessato e che continuano a manifestarsi, è l'aggiornamento del Piano, che si è tradotto in termini di varianti e/o integrazioni dei contenuti sia normativi che tecnici.

L'art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 prevedeva una procedura transitoria per l'aggiornamento delle aree in dissesto, secondo la quale le Regioni erano tenute a trasmettere all'Autorità di Bacino proposte di aggiornamento, risultanti dalle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.A.I., adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I..


In considerazione del fatto che molti dei Comuni interessati hanno avviato le verifiche di compatibilità idraulica e geologica delle previsioni dei propri strumenti urbanistici al quadro dei dissesti definito nel P.A.I., ma non sono stati in grado di completarle entro i termini previsti, il Comitato Istituzionale ha sostituito l'art. 6 menzionato con propria Deliberazione (Deliberazione n. 6 del 25 Febbraio 2003).

La Deliberazione è stata approvata con D.P.C.M. del 30 Giugno 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 Dicembre 2003.

La Direttiva, adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 16 del 31 Luglio 2003, ha inteso coordinare le attività poste in capo alle Regioni e definire le modalità di trasmissione delle proposte d'aggiornamento dell'Atlante dei rischi. Rispetto ai Piani precedentemente adottati il P.A.I. contiene:

- Il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua, rispetto a quelli già individuati nel PS45;
- L'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
- La definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
- Il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino;
- L'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio collinare e montano non considerata nel PS267.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 17 di 70
---	-------------	--	---------------------------	-----------------------



**Figura 3-3 PAI- individuazione dei principali sottobacini del Fiume Po (in rosso l'area di intervento)**

L'apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di Attuazione, che contengono indirizzi e prescrizioni e dalle Direttive di piano.

Le Norme tecniche di Attuazione si articolano in quattro Titoli:

- TITOLO I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, in cui si tratta delle azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- TITOLO II - Norme per le fasce fluviali, i cui contenuti sono relativi alla classificazione delle fasce fluviali, alla programmazione di interventi di manutenzione, regimazione, difesa idraulica e di varia tipologia
- TITOLO III - Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 Maggio 1990, n.102, con cui il Piano disciplina il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- TITOLO IV - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, le quali disciplinano le azioni riguardanti appunto le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

In particolare nel TITOLO II, all'art. 24 sono riportate le finalità del Piano, detto secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, che estende la delimitazione e la normazione contenuta nel D.P.C.M. 24 Luglio 1998 (primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) alle fasce fluviali precisate all'art.1, comma 1, lettera b). Tale Piano ha

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 18 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali.

L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti.

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Tavole di delimitazione delle fasce fluviali (scale 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000);
- b) Norme di attuazione con relativi allegati (Corsi d'acqua oggetto di delimitazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico fasce fluviali, Allegato 1; Comuni interessati dalle fasce A, B e C, Allegato 2; Metodo di delimitazione delle fasce fluviali, Allegato 3);
- c) Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; Addendum 1: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Banna (relazione illustrativa e n. 12 tavole in scala 1:10.000).

Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano all'art. 28 definiscono le regioni fluviali come l'insieme dell'alveo e dell'area limitrofa, costituente nel complesso la porzione di territorio inondata dalle piene del corso d'acqua. Le stesse regioni fluviali così come descritte nell'Allegato III alle N.T.A., si distinguono nelle seguenti fasce progressive:

**Fascia di deflusso di piena (Fascia A):** costituita dalla porzione di alveo che consente, per la piena di riferimento ( $Tr=200$  anni), l'intero deflusso della corrente (alveo di piena straordinaria), ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili in piena.

**Fascia di deflusso di piena (Fascia B):** esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione in relazione alla piena di riferimento ( $Tr$  200 anni) e che svolge funzioni di laminazione. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento) dimensionate per la stessa portata.

**Area d'inondazione per piena catastrofica (Fascia C):** costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione in relazione ad una piena superiore a quella di riferimento. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata se corrispondente ad un  $Tr$  superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con  $Tr$  di 500 anni.

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- Nella **Fascia A** di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 19 di 70
---	-------------	--	---------------------------	-----------------------

- Nella **Fascia B** di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali;
- Nella **Fascia C** di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 Febbraio 1992, n.225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.


Le N.T.A. dettano, per le Fasce sopradescritte, divieti e prescrizioni specifiche sulle attività e sugli interventi consentiti e non (art. 29).

Relativamente alle interferenze dell'opera in progetto con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, va evidenziato come la zona interessata dalla realizzazione dell'opera in progetto ricada nella Fascia Fluviale C "Area di Inondazione per Piena Catastrofica" (**ALLEGATO 3.4**).

La Fascia C è disciplinata dall'art. 31 comma 5 delle relative norme secondo cui non sono previste prescrizioni specifiche di divieto o vincolo per tali aree e compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in tale Fascia.

Nell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" è riportato l'elenco dei Comuni afferenti al Bacino del Po suddiviso per classe di rischio: 1-Moderato; 2-Medio; 3-Elevato; 4-Molto Elevato.

L'area di studio ricade nella Categoria 1 – Rischio Moderato (Figura 3-4).



**Figura 3-4 Stralcio della tav. 6.III "Rischio idraulico e idrogeologico" (in rosso l'area di intervento)**

L'area di studio ricade nel territorio del bacino idrografico principale di "Burana – Po di Volano".

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 20 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Nell'Allegato 2 del P.A.I. sono definiti i fenomeni di dissesto a livello comunale per l'intero bacino del fiume Po. In particolare, per i Comuni di Comacchio e Ostellato, in Provincia di Ferrara sono state riportate le caratteristiche illustrate nella tabella seguente.

**Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico**

Provincia	ISTAT95 Comune	Dimensioni delle principali tipologie di dissesto										
		Superficie Comune (km <sup>2</sup> )	Conoide (km <sup>2</sup> )	Esondazione montagna (km <sup>2</sup> )	Esondazione pianura (km <sup>2</sup> )	Fascia B PAI (km <sup>2</sup> )	Fascia B PSFF (km <sup>2</sup> )	Fluvio Torrenziali (km)	Frana osservata (km <sup>2</sup> )	Frana potenziale (km <sup>2</sup> )	Valanga (n°)	Non specificato
Ferrara	08038001 ARGENTA	311,1										x
	08038006 COMACCHIO	284,0										x
	08038017 OSTELLATO	173,7										x

Per completare il quadro dei fenomeni di dissesto che interessano l'area vasta in esame, è stata condotta una verifica della serie cartografica "Delimitazione delle aree di dissesto" compresa nell'"*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici*". L'area vasta sede dell'intervento di progetto non risulta compresa nei tagli cartografici riferiti alla serie di tavole di piano in esame.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 21 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### 3.2.6.4 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Codice Urbani (D.Lgs. 42 del 22 Gennaio 04 e s.m.i.)

Relativamente alle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali, il Decreto Legislativo N. 42 del 22 Gennaio 04, entrato in vigore il 1° Maggio 2004, sostituisce il D.Lgs. 490/99 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma della Legge 8 Ottobre 1997 N. 352, art. 1".

Per quanto concerne i beni paesaggistici, la normativa persegue gli obiettivi della salvaguardia dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa l'uso del territorio, approvando piani paesistici concernenti l'intero territorio regionale. Il Piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.

Sono comunque di interesse paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. 42/2004), le seguenti aree:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (lettera a);
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b);
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c);
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lettera d);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera f);
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 227 (lettera g);
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, n. 448 (lettera i);
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice (lettera m).

Nell'area vasta di progetto è presente il Parco del Delta del Po e la zona umida "Valli residue del comprensorio di Comacchio".

Relativamente alle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del D.Lgs. 42/2004, nell'ambito dell'area di dettaglio si riscontra unicamente l'area "Valli e centro antico di Comacchio", in Zona di Comacchio ed Argenta (**ALLEGATO 3.4**).

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 22 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Il vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale n. 203 del 21 Giugno 1977 *"riconosciuto che le Valli di Comacchio hanno notevole interesse pubblico anzitutto perché rivestono una importanza geologica assai rilevante; esse formano un grandioso complesso di lagune costiere, e come tali hanno avuto un preciso significato nel naturale assetto del territorio attraverso i millenni, anche in rapporto alle formazioni di dune e cordoni litoranei, naturale difesa contro l'erosione marina; dette Valli sono punteggiate lungo i margini e all'interno da isolotti detti dossi o bari, residui di antichi cordoni dunosi formati da conchiglie e sabbia organogena e arricchiti da una varia vegetazione alofila-igrofila e idrofittica, nonché da cenosi elofitiche...omissis...Importanza rilevantissima hanno anche dal punto di vista faunistico"*.



**Figura 3-5** Stralcio dell'area "Valli e Centro di Comacchio". In rosso è indicata l'area di progetto (area pozzo e percorso della condotta) (<http://sitap.beniculturali.it/>)

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 23 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### ***3.3 Riferimenti normativi regionali/sottoregionali – regime vincolistico***

#### **3.3.1 NORMATIVA REGIONALE SULLA V.I.A.**

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 164/2014, il progetto in questione ricadeva fra le competenze della Regione Emilia Romagna secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/2006.

Le "Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche" erano inserite fra i progetti elencati nell'Allegato III alla Parte Seconda il cui esame spetta agli enti amministrativi regionali.

Con la pubblicazione sul B.U.R. dell'Emilia Romagna n. 68 del 20 Aprile 2012 della Legge Regionale 20 Aprile 2012, n. 3, la Regione ha proceduto con la riforma della Legge Regionale 18 Maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale" al fine di adeguarsi alle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte II del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Gli interventi oggetto del presente studio ricadevano, quindi, fra quelli dell'allegato A.1 punto 6 "Progetti di cui all'art. 4, comma1, lett a)", ovvero assoggettati alla procedura di V.I.A.. I contenuti del S.I.A. rispondono a quanto stabilito dall' art. 14 della suddetta L.R..

Il Decreto Legge n. 133 del 12 Settembre 2014 ("Sblocca Italia"), convertito in legge n. 164 del 12 Novembre 2014, ha trasferito la competenza dei progetti di coltivazione di idrocarburi sulla terraferma allo Stato, vista la modifica della lettera v dell'Allegato III alla Parte II e del punto 7 dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs.152/06.

#### **3.3.2 LR 20/2000 "DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO E S.M.I."**

La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della LR 21 Aprile 1999, n. 3, disciplina con la L.R. 20/2000 (modificata dalla L.R. n. 23 del 30 Novembre 2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della L.R. 20/2000") la tutela e l'uso del territorio al fine di:

- realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle future generazioni;
- promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;
- riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà; favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;
- semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio. Tale Legge introduce quindi nel sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica principi affermatasi in questi

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 24 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

anni nel rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini: la sussidiarietà e la concertazione tra diversi livelli di pianificazione;

- a sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di piano;
- la semplificazione delle procedure e l'efficacia dell'azione amministrativa e articolazione degli strumenti di pianificazione comunale.

In particolare, la pianificazione urbanistica della L.R. 20/2000 e s.m.i., prevede un'articolazione in tre livelli:

- regionale;
- provinciale;
- comunale.

Secondo l'art. 9, ai Comuni sono conferite tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati. Inoltre, i Comuni di minore dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata.

Alla Regione e alle Province sono attribuite soltanto le funzioni di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e regionale, che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei Comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati.

Per quanto riguarda la pianificazione a livello regionale, è il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), indicato all'art. 23, lo strumento di programmazione previsto, tramite il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Dal P.T.R. scaturisce inoltre il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), il quale definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

A livello provinciale (art. 26), lo strumento di pianificazione considerato è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), il quale considera la totalità del territorio provinciale, articola le linee di azioni della programmazione regionale e definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali che attengono:

- al paesaggio;
- all'ambiente;
- alle infrastrutture per la mobilità;
- ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale;
- al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale;
- ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 25 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Infine, a livello comunale, gli strumenti della pianificazione consistono:

- nel Piano Strutturale Comunale (P.S.C.);
- nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.);
- nel Piano Operativo Comunale (P.O.C.);
- nei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.).

### 3.3.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia Romagna delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

L'aggiornamento del P.T.R. è stato approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 Febbraio 2010 ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 24 Marzo 2000 così come modificata dalla legge regionale n. 6 del 6 Luglio 2009.

Rispetto al documento approvato nel 1990, l'impianto del nuovo Piano prefigura la fattibilità di un miglioramento sostanziale delle condizioni di sostenibilità del territorio regionale, da attuarsi attraverso l'acquisizione di una maggiore capacità di "leggere la sostenibilità". In tal senso, appare rilevante e positiva la novità della considerazione degli obiettivi ambientali (qualità dell'aria, preservazione quantitativa e qualitativa dell'acqua, etc.) non come sistemi separati ma all'interno di un più ampio quadro di sviluppo.

I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che è parte integrante del P.T.R..

Il P.T.R. definisce indirizzi e direttive per le pianificazioni di settore, per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) e per gli strumenti della programmazione negoziata.

### 3.3.4 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)


Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 Gennaio 1993, n. 1338, costituisce parte integrante del Piano Territoriale Regionale P.T.R. e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e strategie per la conservazione dei paesaggi territoriali regionali.

Il P.T.P.R. è lo strumento attraverso cui la Regione tutela e valorizza l'identità paesaggistica e culturale del proprio territorio, ovvero le peculiarità nonché i caratteri strutturanti nei quali è riconoscibile un valore paesaggistico, naturalistico, geomorfologico, storico-archeologico, storico-artistico o storico-testimoniale. Il Piano stabilisce limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del territorio attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni che devono essere rispettate dai piani provinciali, comunali e di settore.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 26 di 70
---	-------------	--	---------------------------	-----------------------

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale identifica 23 unità di paesaggio quali ambiti in cui è riconoscibile una sostanziale omogeneità di struttura, caratteri e relazioni, che costituiscono il quadro di riferimento generale entro cui applicare le regole della tutela avendo ben presenti il ruolo e il valore degli elementi che concorrono a caratterizzare il sistema (territoriale e ambientale) in cui si opera.

L'area di interesse ricade nell'Unità di Paesaggio N. 3, denominata "Bonifica Ferrarese" (Figura 3-6).



**Figura 3-6 Carta delle 23 Unità di Paesaggio – P.T.P.R. Emilia Romagna**

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 27 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Le caratteristiche prevalenti e generali dell'Unità di Paesaggio interferita dal progetto sono riportate nella seguente scheda:

<b>Comuni interessati</b>	Integralmente:	<b>Berra, Iolanda S., Massafiscaglia, Migliaro</b>		
	Parzialmente:	<b>Alfonsine, Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Lagosanto, Mesola, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo</b>		
<b>Province interessate</b>	<b>Ferrara</b>			
<b>Inquadramento territoriale</b>	Superficie territoriale (KmQ)	<b>987,56</b>		
	Abitanti residenti (tot.)	<b>50.654</b>		
	Densità (ab/kmq)	<b>51,29</b>		
	Distribuzione della popolazione	Centri	<b>33.753 (67%)</b>	
		Nuclei	<b>-</b>	
		Sparsa	<b>16.901 (33%)</b>	
	Temperatura media/annua (C°)	<b>13,3</b>		
Precipitazione media/annua (mm)	<b>666</b>			
<b>Uso del suolo (ha)</b>	Sup. agricola	<b>97.291 (98,52%)</b>		
	Sup. boscata	<b>273 (0,28%)</b>		
	Sup. urbanizzata	<b>852 (0,85%)</b>		
	Aree marginali	<b>-</b>		
	Altri	<b>335 (0,35%)</b>		
<b>Altimetria s.l.m. (per superfici in ha)</b>	< 0	<b>78.755 (79,75%)</b>		
	0 ÷ 40	<b>20.000 (20,25%)</b>		
	40 ÷ 600	<b>-</b>		
	600 ÷ 1200	<b>-</b>		
	> 1200	<b>-</b>		
<b>Capacità d'uso (per superfici in ha)</b>	Suoli con poche limitazioni	<b>203</b>		
	Suoli con talune limitazioni	<b>32.256</b>		
	Suoli con intense limitazioni	<b>63.162</b>		
	Suoli con limitazioni molto forti	<b>90</b>		
	Suoli con limitazioni ineliminabili	<b>-</b>		
	Suoli inadatti alla coltivazione	<b>-</b>		
	Suoli con limitazioni molto intense	<b>-</b>		
	Suoli inadatti a qualsiasi	<b>2.390</b>		



	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 29 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

<b>Invarianti del paesaggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistema di regolazione delle acque;</b></li> <li>• <b>Impronte di bonifica rinascimentali;</b></li> <li>• <b>Viabilità pensile e insediamento lineare lungo le strade e dossi</b></li> </ul>				
<b>Beni culturali di particolare interesse</b>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="408 477 699 548">Beni culturali di interesse biologico - geologico</td> <td data-bbox="699 477 1390 548"><b>Anse di Ostellato, Bacino di Bando. Codigoro e zona archeologica di Spina</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 548 699 616">Beni culturali di interesse socio - testimoniale</td> <td data-bbox="699 548 1390 616"><b>Centro storico di Comacchio, Codigoro e Zona archeologica di Spina</b></td> </tr> </table>	Beni culturali di interesse biologico - geologico	<b>Anse di Ostellato, Bacino di Bando. Codigoro e zona archeologica di Spina</b>	Beni culturali di interesse socio - testimoniale	<b>Centro storico di Comacchio, Codigoro e Zona archeologica di Spina</b>
Beni culturali di interesse biologico - geologico	<b>Anse di Ostellato, Bacino di Bando. Codigoro e zona archeologica di Spina</b>				
Beni culturali di interesse socio - testimoniale	<b>Centro storico di Comacchio, Codigoro e Zona archeologica di Spina</b>				
<b>Programmazione</b>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="408 616 699 887">Programma e progetti esistenti</td> <td data-bbox="699 616 1390 887"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FIO '84: Progetto per il recupero ambientale delle Valli di Comacchio</b></li> <li>• <b>3° Piano Regionale di Sviluppo: Valorizzazione zone umide del delta del Po (1986/88);</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Progetto di Parco Delta del Po;</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Piano per la difesa della costa;</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti;</b></li> <li>• <b>FIO '83: Progetto del Po disinquinamento idrico</b></li> </ul> </td> </tr> </table>	Programma e progetti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FIO '84: Progetto per il recupero ambientale delle Valli di Comacchio</b></li> <li>• <b>3° Piano Regionale di Sviluppo: Valorizzazione zone umide del delta del Po (1986/88);</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Progetto di Parco Delta del Po;</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Piano per la difesa della costa;</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti;</b></li> <li>• <b>FIO '83: Progetto del Po disinquinamento idrico</b></li> </ul>		
Programma e progetti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FIO '84: Progetto per il recupero ambientale delle Valli di Comacchio</b></li> <li>• <b>3° Piano Regionale di Sviluppo: Valorizzazione zone umide del delta del Po (1986/88);</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Progetto di Parco Delta del Po;</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Piano per la difesa della costa;</b></li> <li>• <b>R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti;</b></li> <li>• <b>FIO '83: Progetto del Po disinquinamento idrico</b></li> </ul>				

Nell'ambito del sistema della pianificazione regionale dell'Emilia Romagna, il Piano Paesistico Regionale gioca un ruolo primario nella formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale per la modalità di attuazione che è stata prescelta.

Il P.T.P.R. prevede infatti esplicitamente che questi strumenti provvedano, ciascuno per il proprio livello territoriale, a specificare, approfondire e attuarne i contenuti e le disposizioni, nonché alla loro applicazione alle specifiche situazioni locali. Tale attuazione non rappresenta un mero recepimento di contenuti sovraordinati, ma è concepita al tempo stesso come un approfondimento ed uno sviluppo del Piano Regionale. Le Province e i Comuni hanno infatti la facoltà di precisare, modificare ed articolare motivatamente zone e norme al fine di adattarle alle effettive caratteristiche ed alle esigenze di tutela e valorizzazione locali, estendendone l'applicazione anche a tipologie e ambiti non considerati dal P.T.P.R.

In particolare, dall'entrata in vigore della L.R. 24 Marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" (art. 24, comma 3) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (nel caso specifico il P.T.C.P. di Ferrara) danno piena attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R. e costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. Di conseguenza il dettaglio dei vincoli nell'area oggetto di studio è riportato al paragrafo relativo al P.T.C.P. della Provincia di Ferrara.

### 3.3.5 PIANO ENERGETICO REGIONALE

La Regione Emilia Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e comunitaria, ha disciplinato con la L.R. 23 Dicembre 2004, n. 26 gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti Locali in materia di energia in un'ottica di promozione dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale attraverso la corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 30 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Il Piano Energetico Regionale (P.E.R.) è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 14 Novembre 2007, n. 141 (BUR 30 Novembre 2007 n. 172) su proposta della Giunta effettuata con D.G.R. 10 Gennaio 2007, n.6 che sostituisce il precedente del 2002, approvato sulla base di una proposta della Giunta adottata con D.G.R. 23 Dicembre 2002, n. 2679.

Una volta in vigore i Piani Energetici Regionali hanno di norma durata decennale e possono essere aggiornati con la medesima procedura, in considerazione di mutamenti del sistema energetico che possano avere riflessi rilevanti sugli obiettivi e sulle linee di intervento individuati nei piani stessi.

Il P.E.R. viene attuato attraverso Piani Triennali di intervento. Con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 26 Luglio 2011, n. 50 è stato approvato il Secondo Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico 2011-2013.

La Legge n. 17 del 18 Luglio 2014 ha prorogato il Piano Energetico fino all'approvazione del nuovo Piano triennale 2014-2020 da parte dell'Assemblea legislativa; infatti l'articolo 33 della suddetta legge recita *"il Piano Triennale di attuazione del piano energetico regionale 2011-2013, in attuazione dell'art. 9, comma 1 della L.R. 23 Dicembre 2014 n. 26 (Disciplina della programmazione energetica ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa"*.

La Regione Emilia-Romagna ha delineato le linee strategiche con cui perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico. Il Piano Energetico traccia la direzione sulla quale sviluppare le azioni per contribuire come sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi ai fini del rispetto degli impegni assunti dal Paese con la firma del Protocollo di Kyoto.

L'Unione Europea, con il "pacchetto clima-energia", si è data ulteriori obiettivi, in particolare l'aumento dell'efficienza energetica per ridurre almeno del 20% i consumi energetici, l'incremento fino al 20% del contributo delle fonti rinnovabili, la riduzione almeno del 20% delle emissioni entro il 2020.

Dal punto di vista degli obiettivi di *risparmio energetico* si prevede per la Regione Emilia Romagna un consumo finale lordo di energia al 2020 pari a 15,87 Mtep (in relazione allo studio Primes 2009, che costituisce l'aggiornamento, anche a seguito della recente crisi economico-finanziaria, dello studio Primes 2007), mentre nel caso di misure aggiuntive nel settore dell'*efficienza energetica* ci si attende un consumo finale lordo, sempre al 2020, pari a 14,30 Mtep: si prevede cioè di attuare misure che conducano ad un risparmio energetico supplementare di 1,57 Mtep. Quest'ultimo dato risulta inoltre congruente con l'obiettivo comunitario di riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario tendenziale iniziale e pari a 18,12 Mtep (stimato a partire dallo studio Primes 2007) e rappresenta una riduzione dei consumi del 10% rispetto al valore tendenziale al 2020 aggiornato a dopo la crisi (e pari, come detto, a 15,87 Mtep).

Anche per quanto riguarda lo sviluppo delle *fonti energetiche rinnovabili* (F.E.R.), sono previsti una serie di obiettivi che possono essere posti in capo alla Regione Emilia Romagna nella ipotesi di raggiungimento di una percentuale variabile dal 17% (prevista dal Piano di Azione Nazionale) al 20% di consumi da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 31 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Anche qualora venisse assegnato alla Regione mediante il "burden sharing" un obiettivo inferiore, infatti, come del resto pare verosimile dato l'attuale grado di penetrazione relativamente ridotto delle fonti rinnovabili e la limitata disponibilità di alcune fonti sul territorio regionale, la Regione Emilia Romagna intende autonomamente porsi traguardi più ambiziosi in un'ottica di piena convergenza rispetto agli obiettivi comunitari al 2020, considerando questi ultimi non mere percentuali ma indirizzi strategici di sviluppo economico, sociale e ambientale.

Infine, per quanto riguarda la *riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera*, questo è uno degli obiettivi principali su cui l'Europa ha posto la maggiore attenzione nell'ottica del contrasto al surriscaldamento globale. L'Unione Europea, nell'ambito delle politiche sul clima e l'energia recentemente sviluppate, ha inoltre approvato l'obiettivo al 2020 di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990.

Tuttavia sia l'Italia che l'Emilia Romagna hanno visto crescere le proprie emissioni di gas serra (e in particolare di CO<sub>2</sub>) dal 1990. In ogni caso, sulla base dei dati ad oggi disponibili, risulta necessario conseguire in Regione una riduzione dell'ordine del 34% delle emissioni di gas serra al 2020 rispetto al valore del 2007 per raggiungere il target dell'UE. Per raggiungere i suddetti obiettivi di medio termine, al 2013 il Piano prevede che sia necessario ridurre in Regione le emissioni di CO<sub>2</sub> di circa 9 milioni di tonnellate rispetto al 2007 (ultimo anno per cui sono disponibili dati completi) nell'ipotesi di volere guadagnare il traguardo di Kyoto come meta al 2013.

Per quanto riguarda in particolare la coltivazione di idrocarburi, il secondo Piano Triennale di Attuazione del P.E.R. afferma che i giacimenti sono di proprietà dello Stato (sistema demaniale), che la loro ricerca e sfruttamento sono considerati di interesse pubblico e vengono effettuati da imprese private (italiane, comunitarie o provenienti da Paesi per i quali esiste reciprocità nei riguardi di imprese italiane) in un regime giuridico di concessione (titolo minerario). Tra i titoli minerari elencati dal Piano alla lettera c si legge *"concessioni di coltivazione in terraferma e concessioni di coltivazione nel sottofondo marino, di tipo esclusivo, in cui al concessionario, in genere a seguito di un ritrovamento positivo che egli stesso ha ottenuto, è dato il diritto di produrre in base ad un programma di sviluppo del giacimento approvato all'atto del rilascio della concessione. (...) naturalmente però l'attività principale nella concessione è la coltivazione del giacimento, cioè la produzione, con l'obiettivo di massimizzarla. La concessione, che non si può rilasciare per più di venti anni, può (anzi deve) essere però prorogata fino ad ulteriori dieci anni, in modo da non lasciare idrocarburi recuperabili.*

### **3.3.6 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)**

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce lo strumento di pianificazione a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e della Regione in particolare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella normativa italiana, attraverso un approccio che deve necessariamente essere integrato considerando adeguatamente gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, ecc.) oltre a quelli più tipicamente di carattere qualitativo.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 32 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i., la Regione Emilia Romagna ha elaborato il Piano di Tutela delle Acque, approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21/12/2005. Ad oggi il Piano non è ancora stato revisionato ai sensi del nuovo D.Lgs. 152/2006 e fa quindi ancora riferimento all'ex D.Lgs. 152/1999. Il Piano, conformemente a quanto previsto dall'ex D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva Europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Il P.T.A. contiene ai sensi dell'art. 44, comma 4, D.Lgs. 152/99:

- i risultati e dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Questi contenuti sono l'oggetto della Relazione generale comprensiva del Quadro Conoscitivo.

Il P.T.A. è costituito da:

- una Relazione Generale comprensiva del Quadro Conoscitivo, redatta sulla base delle indicazioni dell'Allegato 4 dell'ex D.Lgs. 152/1999 "Contenuti dei Piani di Tutela delle Acque";
- la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (V.A.L.S.A.T.);
- Norme e Allegati.

Il Quadro Conoscitivo comprende l'elenco dei corpi idrici significativi individuati ai sensi dell'Allegato 1 dell'ex D.Lgs. 152/1999 e la loro classificazione; il Piano individua inoltre i corpi idrici per specifica destinazione d'uso.

Le Norme traducono in disposizioni prescrittive e d'indirizzo le misure di tutela del piano e si articolano in settori riferiti ad aspetti specifici o ad ambiti territoriali con specifiche esigenze di tutela ambientale.

I settori in cui si articolano le Norme riguardano gli argomenti di seguito riportati:

- misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
- misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica
- misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica

Come riportato all'art 86 delle Norme del Piano di tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna: *"rientrando il P.T.C.P., ai sensi dell'art. 113 della LR 3/99 tra gli strumenti della pianificazione in materia di tutela e uso della risorsa idrica"* ed essendo di competenza delle Province *"il rilevamento...delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci"*

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 33 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

*superficiali*”, il P.T.A. attribuisce al P.T.C.P. la competenza sui contenuti del Tit. II, Cap. 1 (Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici).

### 3.3.7 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Partendo dalle esigenze del sistema produttivo e dei territori regionali emersi dal coinvolgimento di oltre 200 interlocutori (filieri produttive, organizzazioni professionali di categoria, lavoratori agricoli, istituzioni territoriali coinvolte, portatori di interesse della società civile per temi ambientali e sociali, principali enti di ricerca), la Regione ha formulato il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) è uno strumento per migliorare la qualità ambientale delle aree rurali e favorire la crescita generale dell’economia e della società emiliano-romagnola.

Il programma è stato approvato dall’Assemblea legislativa il 15 Luglio 2014 e notificato in Commissione Europea il 21 Luglio 2014. L’emanazione dei primi bandi è prevista per i mesi del 2015.


Il Programma intende stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso le 6 priorità:

- priorità 1: promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- priorità 2: potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
- priorità 3: promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
- priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura.
- priorità 5: incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.
- priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali.

Complessivamente nelle aree rurali della regione (Zone D, C e B) ricade il 90% della superficie e della popolazione totale.

Per delineare in modo più puntuale i territori con maggiori problemi dal punto di vista della tenuta sociale ed economica, la Regione, applicando la metodologia nazionale ha provveduto ad affinare la classificazione del grado di ruralità definita da Eurostat, individuando 4 tipologie di aree rurali (Figura 3-7).

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 34 70
		Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico		



**Figura 3-7 Le aree rurali sulla base della definizione regionale**

L'area di Studio ricade interamente all'interno delle *Aree rurale intermedie (zone C)* che si riferiscono alla collina non svantaggiata e alla pianura piacentina-parmense, bolognese e ferrarese: comprende sub aree in cui la popolazione residente in comuni rurali è compresa fra il 15% e il 50%.

Il progetto si articola in impianti all'interno dell'Area Pozzo Agosta 1 dir di proprietà eni e nella messa in opera della condotta interrata a circa 130 cm (dal p.c.). Per quest'ultima attività non si prevede un ingombro del territorio limitrofo tale da poter interferire con gli obiettivi del suddetto Piano.

### **3.3.8 PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA (P.T.R.Q.A.)**

Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara è stato adottato con deliberazione di C.P. n. 26/86664 del 14 Marzo 2007 ed approvato con deliberazione di C.P. n. 24/12391 del 27 Febbraio 2008. Il Piano è entrato in vigore il 26 Marzo 2008, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R..

Il Piano, in qualità di piano di settore a valenza territoriale è, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 20/2000, parte integrante del P.T.C.P. della Provincia di Ferrara e, quale fonte normativa, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati.

Relativamente alla qualità dell'aria, il recepimento in Italia delle Direttive Comunitarie 96/62/CE (direttiva madre) e delle Direttive figlie 99/30/CE e 2000/69/CE, rispettivamente con il D.Lgs. 351/99 e il DM 60/02, ha

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 35 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

comportato notevoli modifiche al quadro normativo nazionale: sono stati modificati i principi di base per la valutazione della qualità dell'aria, i limiti di riferimento, le modalità e le tempistiche per raggiungere questi limiti attraverso piani o programmi, le modalità di informazione al pubblico. A queste si è aggiunto il recepimento della direttiva sull'ozono (2002/3/CE), attraverso il D.Lgs. 183/04.

Sempre in attuazione del D.Lgs. 351/99, è stato successivamente emanato il D.M. 261/2002 che fornisce le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, i criteri per l'elaborazione dei piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite nelle zone e negli agglomerati e le direttive in funzione delle quali vengono adottati i piani di mantenimento.


Nella Regione Emilia Romagna, il compito di suddividere il territorio in zone e agglomerati in base al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, nonché il compito di predisporre interventi relativi alla qualità dell'aria è stato demandato alle Province con la LR 3 del 21 Aprile 1999, che riforma il sistema regionale e locale, mentre la Regione mantiene il proprio ruolo in termini di indirizzi, obiettivi ed omogeneità degli strumenti tecnici.

La zonizzazione prevede la suddivisione del territorio regionale (Figura 3-8) in due zone: A e B, dove gli agglomerati sono individuati come porzioni di zona A.

Ad ogni tipologia di zona e di agglomerati sono associati piani di gestione della qualità dell'aria a breve o lungo termine. Le caratteristiche delle zone e i relativi piani possono essere schematizzati come segue:


- **Zona A** = territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme - Piani e Programmi – lungo termine;
- **Agglomerati** = porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme - Piani d'azione;
- **Zona B** = territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite - Piani di Mantenimento;

	eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio	di
				Giugno 2015	36



**Figura 3-8 La zonizzazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna (in blu l'area d'interesse)**

La zonizzazione proposta dalla Regione Emilia Romagna, contenuta nella Delibera di Giunta Regionale n. 43 del 2004, è stata recepita dalla Provincia di Ferrara con Delibera di Giunta Provinciale n. 196 del 2004 (Figura 3-9).



**Figura 3-9 Quadro riassuntivo della zonizzazione provinciale di Ferrara e della rete di monitoraggio della qualità dell'aria (in blu l'area di interesse)**

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 37 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

## ZONA "A"

In tale zona sono inseriti:

- i territori dei comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un elevato inquinamento atmosferico;
- i territori dei comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale o antropico in grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico.

L'elenco dei Comuni assegnati alla Zona "A" per la Provincia di Ferrara è il seguente: Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera.

## ZONA "B"

Tale zona racchiude:

- i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un modesto inquinamento atmosferico, e i territori dei comuni con essi confinanti per i quali è previsto uno sviluppo industriale e antropico in grado di provocare un modesto inquinamento atmosferico;
- i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti aree di particolare interesse ambientale, turistico, artistico o archeologico, o per le quali è previsto lo sviluppo di attività agricolo-forestali poco compatibili con l'insediamento di particolari stabilimenti industriali o con insediamenti antropici di particolare rilevanza.

L'elenco dei Comuni assegnati alla Zona "B" per la Provincia di Ferrara è il seguente: Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ro Ferrarese, Tresigallo.

**L'area di studio ricade interamente nell'area di "Zona B" – Piano di Mantenimento.**

## AGGLOMERATI

Gli agglomerati, ovvero le aree a maggior rischio di insorgenza di episodi acuti, per le quali la normativa prevede la predisposizione di Piani d'Azione a breve termine, per la Provincia di Ferrara si limitano al solo Agglomerato "R8": Ferrara.

In funzione delle previsioni di qualità dell'aria a partire dallo scenario attuale si possono presentare tre casi:

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 38 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

- 1) il prevedibile scenario futuro soddisfa il rispetto del valore limite, in questo caso il piano consiste nell'insieme delle misure esistenti o che sono state previste anteriormente: si predisporre un **Piano di Mantenimento**;
- 2) il prevedibile scenario futuro non soddisfa il rispetto del valore limite e pertanto devono essere individuati gli obiettivi di riduzione delle emissioni che consentano il rispetto del valore limite di qualità dell'aria: si predisporre un **Piano di Risanamento**;
- 3) nel caso di rischi connessi all'insorgere di episodi acuti di inquinamento atmosferico legati al superamento delle soglie di allarme è necessario predisporre un **Piano di Azione** contenente misure da attuare nel breve periodo, finalizzate alla gestione di tali emergenze.

Come suddetto, l'area di intervento ricade interamente nella "Zona B" della zonizzazione proposta dalla Regione Emilia Romagna per quanto riguarda la qualità dell'aria. Nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, la Provincia adotta un **Piano di Mantenimento** della qualità dell'aria, compatibile con uno sviluppo sostenibile del territorio, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite.

Nei territori di zona B sarà necessario adottare un programma di prevenzione dell'inquinamento atmosferico al fine di garantire la migliore qualità dell'aria possibile in sintonia con una strategia di sviluppo sostenibile del territorio.

In tale zona si deve in ogni caso evitare che in futuro si possano verificare superamenti dei valori limite a causa della realizzazione di nuovi impianti od infrastrutture particolarmente impattanti dal punto di vista delle emissioni degli inquinanti critici, e vanno comunque ridotte fin da ora le emissioni di inquinanti diffusi, specie se precursori di PM10 ed ozono.

Va però specificato anche per il Piano di Mantenimento che per gli inquinanti precursori ubiquitari (es. NOx) le azioni di risanamento dovranno riguardare indistintamente sia la Zona A che la Zona B. È chiaro, infatti, che un'emissione di inquinante precursore, ad esempio, di PM10 secondarie che avvenga a causa di un'attività localizzata in Zona B va ad influenzare anche la qualità dell'aria nella Zona A.

### 3.3.9 PARCO REGIONALE DELTA DEL PO

Il Parco Regionale Delta del Po (53.653 ha, Province di Ferrara e Ravenna) è stato istituito con Legge Regionale del 2 Luglio 1988, n. 27 con la finalità di garantire e promuovere la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.

La gestione è demandata al Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Delta del Po, che ha sede a Comacchio (FE). La funzione del Consorzio, attraverso i suoi organi, è proprio quella di coordinare e di essere elemento di coesione per la promozione del territorio.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 39 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Il Parco articola la sua superficie in sei Stazioni: Stazione Volano - Mesola - Goro; Stazione Centro storico di Comacchio; Stazione Valli di Comacchio; Stazione Campotto di Argenta; Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna e Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia.

Per ognuna delle Stazioni é stato elaborato ed approvato, dalle Province o dai Comuni competenti, uno specifico *Piano Territoriale di Stazione*, concorrente alla pianificazione del territorio del Parco.

Il Piano Territoriale di Stazione costituisce uno stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi. Le previsioni del Piano di Stazione prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, che sono tenuti a rispettarne le prescrizioni. Le aree comprese nei territori urbanizzati sono escluse dalle discipline del Piano di Stazione e sottoposte a quelle dei PRG comunali.

L'area di studio ricade (Figura 3-10) nelle vicinanze ma all'esterno del perimetro della *Stazione "Valli di Comacchio"* (Piano Territoriale approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2282 del 17 Novembre 2003) e nei pressi della *Stazione "Centro Storico di Comacchio"* (Piano Territoriale approvato con atto C.P. n. 25 del 27 Marzo 2014, la regione ha espresso parere favorevole sulla V.A.S. del Piano con D.G.R. n. 262 del 3 Marzo 2014 a seguito del quale il Piano è stato definitivamente approvato in data 16 Giugno 2014 con D.C.P. n. 45).

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 40 di 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------------



**Figura 3-10 Rappresentazione delle delimitazioni dell'Area Parco e delle Stazioni (sx) e della zonizzazione interna ad ogni stazione (dx). In rosso gli elementi di progetto.**

Il *Piano Territoriale della Stazione "Valli di Comacchio"*, che interessa territori compresi nei Comuni di Comacchio, Argenta (FE), Ravenna e Alfonsine (RA), costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali, di settore e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi.

Il Piano, sulla base delle diverse caratteristiche fisico-ambientali, ripartisce il territorio compreso nel perimetro istitutivo in tre distinte zone:

- Zone B: di protezione generale;
- Zone C: di protezione ambientale;
- Zone PP: di pre-parco.

Le opere di progetto ricadono al di fuori del perimetro della zona B di protezione generale, nelle vicinanze dello stesso (**ALLEGATO 3.4**).

Le zone B di protezione generale costituiscono il sistema ambientale portante della Stazione Valli di Comacchio del Parco Regionale del Delta del Po, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 41 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

naturalistico e contenenti gli elementi di maggior importanza conservazionistica, la perimetrazione delle zone di protezione generale riguarda ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica.

In tutte le zone B sono vietati: la caccia e il disturbo della fauna selvatica, il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di piani di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche; l'allestimento anche temporaneo di attendamenti e campeggi, accensione di fuochi all'aperto, il sorvolo con veicoli a motore; libera circolazione di cani.

Il PTP della *Stazione "Centro Storico"* del Delta del Po, che interessa territori compresi nei Comuni di Comacchio ed Ostellato, precisa l'articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi. Le zone individuate sono di seguito elencate:

- B di protezione generale;
- C di protezione ambientale;
- D urbanizzate e urbanizzabili;
- AC Aree Contigue.

L'area di progetto si trova nelle vicinanze della Zona AC Aree Contigue - sottozona AC.AGR.b – aree agricole di bonifica più recente.

In generale le aree contigue comprendono aree agricole, aree a consistente e diffusa presenza antropica, di rete di acque interne e ad esse connesse. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli della pesca tradizionale, alla evidenziazione delle trasformazioni conseguenti alla attività di bonifica storica; a tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non con tali caratteristiche, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

Nelle zone AC sono vietati: - la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione dell'attività venatoria e dell'attività alieutica così come disciplinate dagli appositi Regolamenti dell'Ente di Gestione del Parco, dove non diversamente previsto per ambiti particolari, esercitate secondo la disciplina stabilita dal Regolamento; - il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno.

Nel territorio delle due Stazioni sopra analizzate è vietata la messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse energetiche del sottosuolo. Per gli impianti in attività i titolari delle concessioni

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 42 di 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------------

minerarie devono concordare con l'ente di Gestione un programma di gestione che definisca il calendario delle dismissioni degli impianti, in base alla durata delle concessioni vigenti, l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo degli impianti di pompaggio e delle condotte di adduzione alla rete di distribuzione nazionale, il monitoraggio permanente della subsidenza locale.

La fauna e la flora autoctona sono rigorosamente protette e risultano sostanzialmente consentite attività finalizzate alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale e attività di ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco.

Ogni intervento che preveda nelle zone interne all'area Parco la trasformazione dei suoli, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, gli interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti oltre l'ordinaria manutenzione, è soggetto al parere vincolante dell'Ente Gestore.

Le opere in progetto non ricadono all'interno delle zone vincolate dal Parco Regionale Delta del Po. In particolare, la cameretta fiscale di nuova realizzazione si trova ad una distanza indicativa di circa 80 m dalla Zona B della Stazione "Valli di Comacchio" e 110 m dal confine della Stazione "Centro Storico di Comacchio".

### **3.3.10 NATURA 2000 – PROGETTO BIOITALY: SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE**

In Emilia Romagna un primo censimento delle specie e degli habitat finalizzato all'individuazione dei S.I.C. è stato avviato nell'ambito del progetto Bioitaly (1995). A seguito di tale rilevazione sono stati proposti per il territorio regionale n. 111 pS.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria proposti) contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 Aprile 2000.

Nel 2002 la Regione ha deciso di rivedere la perimetrazione delle aree dei proposti S.I.C. esistenti, per una migliore definizione cartografica delle aree e sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche, contemporaneamente, sono stati individuati nuovi territori da sottoporre a tutela. Ciò ha portato all'approvazione di un nuovo elenco di 113 pS.I.C. (deliberazioni della Giunta Regionale n. 1242 del 15 Luglio 2002; n. 1333 del 22 Luglio 2002 e n. 2776 del 30 Dicembre 2003), per una superficie complessiva di quasi 195.000 ettari, con un incremento di circa 12.000 ettari.

La Commissione Europea, con Decisione n. 2004/798/CE del 7 Dicembre 2004, ha confermato tutti i 113 siti proposti in Emilia-Romagna individuandoli come S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria).

Analogamente, ai sensi della Direttiva n. 409 del 1979, negli anni passati furono individuate 41 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), anch'esse riportate nell'allegato al D.M. 3 Aprile 2000. La richiesta dell'Unione Europea nei confronti dello Stato italiano di incrementare le aree Z.P.S. ha portato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ad avanzare alle Regioni ulteriori proposte di Zone di Protezione Speciale.

L'Emilia Romagna ha quindi individuato, attraverso la Delibera n. 1816 del 22 Settembre 2003, un nuovo elenco di aree Z.P.S., passando dalle precedenti 41 alle attuali 61 ed incrementandone la superficie di circa 58.000 ettari, portandole ad oltre 155.000 ettari.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 43 70
		Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico		

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il 25 Marzo 2005 due Decreti, uno contenente l'elenco dei S.I.C., l'altro l'elenco delle Z.P.S. nazionali: a tale data, i 113 S.I.C. e le 61 Z.P.S. dell'Emilia Romagna si estendevano per 236.500 ettari.

A seguito di una successiva fase di aggiornamento dei siti Natura 2000, nel 2006 la Regione Emilia Romagna con la Deliberazione n. 167, integrata dalla Deliberazione n. 456, ha approvato alcune modifiche ai siti esistenti ed ha individuato ulteriori nuovi siti. La Rete Natura 2000 in Emilia Romagna attualmente è costituita da 146 aree per un totale di circa 256.800 ettari (pari all'11,6% dell'intero territorio regionale): i S.I.C. sono 127, mentre le Z.P.S. sono 75 (è da tenere presente che ci sono 56 S.I.C. e Z.P.S. che coincidono fra loro).

In seguito all'ingresso in Emilia Romagna dei nuovi 7 Comuni e all'individuazione del sito marino "Relitto della piattaforma Paguro" i S.I.C. diventano 134, le Z.P.S. 81 (62 le aree coincidenti su 153 complessive) per un totale di 265.270 ettari, pari al 12% della superficie regionale. Dal 2012 la rete è assestata su 158 aree per complessivi 270mila ettari e, considerando anche le altre aree protette, la Regione Emilia Romagna ha finalmente superato il 15% di territorio designato per la tutela della natura (Figura 3-11).



**Figura 3-11 Schema riepilogativo dei Siti di Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna. In rosso l'area di intervento**

La Regione Emilia Romagna ha definito gli aspetti relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale nei siti tramite la Legge Regionale n. 7 del 14 Aprile 2004 "Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 44 70
		Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico		

seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”.

Nell’ambito dell’area di studio sono presenti i seguenti siti S.I.C. e Z.P.S. (Figura 3-12):

<b>SIC e ZPS - Valli di Comacchio</b>	
Codice Natura 2000	<b>IT4060002</b>
Province	Ferrara (FE); Ravenna (RA)
Comuni	Argenta, Comacchio, Ostellato; Ravenna, Alfonsine
Superficie	16781 ha
Enti Gestori	- Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po; - Provincia di Ferrara; - Provincia di Ravenna

Il comprensorio vallivo di Comacchio è classificato anche come zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

<b>ZPS – Valle del Mezzano</b>	
Codice Natura 2000	<b>IT4060008</b>
Province	Ferrara (FE)
Comuni	Argenta, Comacchio, Ostellato, Portomaggiore
Superficie	18863 ha
Enti Gestori	- Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po; - Provincia di Ferrara;

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 45 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------



**Figura 3-12 Ubicazione del progetto in esame rispetto alle Aree Rete Natura 2000**

Le opere di progetto ricadono all'interno della ZPS – "Valle del Mezzano" e in prossimità del perimetro del S.I.C. e Z.P.S. – "Valli di Comacchio" (**ALLEGATO 3.4**).

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 46 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### 3.3.11 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Dall'entrata in vigore della Legge 20/2000 (art. 24 e s.m.i.), i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (nel caso specifico il P.T.C.P. di Ferrara) danno piena attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R. e costituiscono lo strumento che disciplina le attività di pianificazione delle Province e stabilisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione inferiore.

Il P.T.C.P. attualmente vigente, è stato redatto a partire dal 1993 e definitivamente approvato nel 1997 con delibera della Giunta Regionale n. 20 del 20 Gennaio 1997. A seguito di varianti specifiche al corpo del documento l'ultima approvazione è relativa alla Delibera C.P. n. 31 del 24 Marzo 2010, con pubblicazione sul B.U.R. Emilia Romagna n. 83 parte 2° del 23 Giugno 2010.

Con Delibera C.P. n°32 del 29 Maggio 2014 è stata adottata una nuova variante che adegua il P.T.C.P. Provinciale alla Legge Regionale 20/2000 per quanto riguarda l'assetto dei poli ordinatori, delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, degli ambiti specializzati per la produzione di rilevanza sovra comunale.

Il Piano adottato tratta infine dei principali rischi per il territorio, sismico ed idraulico, fornendo le necessarie indicazioni alla pianificazione comunale e rinviando l'ulteriore dettaglio sul ciclo delle acque all'approvando nuovo P.T.A. Regionale.

Il P.T.C.P. vigente è composto da Elaborati Descrittivi e da Elaborati Cartografici di Piano:

- *Relazione di Progetto*, che contiene le parti di programmazione territoriale e quelle delle politiche settoriali del Piano, rappresentate anche cartograficamente nella Tavola 2, il sistema insediativo e le infrastrutture;
- *Quadro conoscitivo*, in cui viene fornita una informazione il più possibile generale sulla situazione ambientale del territorio, evidenziandone le criticità e le politiche di tutela ambientale attualmente in atto. Un intero capitolo è infine dedicato alla gestione dei rifiuti, allo scopo di completare il quadro conoscitivo per quanto riguarda le linee di programmazione previste dalla LR 3/99 e LR 20/00 in materia di rifiuti;
- *Valutazione della Sostenibilità Ambientale e territoriale (Valsat)* della variante al P.T.C.P. art.128, comma 3 LR 3/99. Il presente documento è strutturato in due capitoli, di cui il primo presenta un inquadramento generale sulla pianificazione strategica e la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) mentre il secondo riporta i risultati della valutazione della sostenibilità rispetto ai contenuti programmatici e di tutela del P.T.C.P. in relazione alle scelte attuate dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- *Elaborati cartografici*, ovvero rappresentazioni cartografiche delle disposizioni ambientali e paesistiche contenute nelle norme di attuazione e cartografia rappresentante il sistema forestale e boschivo;
- *Norme Tecniche di attuazione* strutturate in 34 articoli suddivisi in tre Titoli:
  - TITOLO I: Finalità ed efficacia del Piano

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 47 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

- TITOLO II: La tutela dell'identità culturale del territorio

- TITOLO III: Disposizioni integrative e finali

La definizione del sistema insediativo locale con particolare riferimento alla individuazione delle *unità di paesaggio* (UP), e conseguente elaborazione degli indirizzi alla pianificazione comunale, costituisce la logica fase di applicazione e di verifica ad una scala più ravvicinata del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

L'elaborazione mirata all'individuazione delle UP di "rango provinciale", definisce quali siano gli elementi di progettazione e di vincolo da porre nella pianificazione locale (comunale, provinciale) in grado di tutelare l'identità di quelle "unità minime" di territorio omogeneo che compongono il mosaico dell'area in esame.

All'interno delle unità di paesaggio così definite, il P.T.C.P. individua gli elementi specifici degni di tutela:

- a. Strade di interesse storico;
- b. strade di interesse panoramico;
- c. dossi principali generatori del sistema insediativo ;
- d. rete idrografica ed eventuali aree umide;
- e. ambiti agricoli pianificati (bonifiche, aree della partecipazione, ecc.);
- f. emergenze storico monumentali quali poli generatori del sistema insediativo sparso;
- g. parchi;
- h. siti e paesaggi degni di tutela.
- i. individuazione degli ambiti ove e' ancora forte e riconoscibile la struttura fondiaria agricola storica.

L'individuazione degli elementi di cui al punto f) ed i) si rimanda alla indagine di scala comunale.

#### **L'area vasta oggetto di studio ricade nell'Unità di Paesaggio n°7.**

Si tratta dell'ambito del territorio Provinciale che più a lungo è rimasto invaso dalle acque. Essa si divide in tre parti principali:

1. la bonifica del Mantello che risale agli anni che vanno dal 1870 al 1890;
2. la bonifica del Mezzano realizzata solo nel secondo dopoguerra;
3. le valli di Comacchio tuttora allargate.

L'area locale, in particolare, ricade all'interno dell'ambito della "*Bonifica del Mezzano*".

I principali elementi specifici da tutelare sono:

- a. Strade storiche;
- b. Strade panoramiche;
- c. Dossi principali;
- d. Rete idrografica principale e zone umide;
- e. Zone agricole pianificate;
- f. Parchi;
- g. Siti e paesaggi degni di tutela.

	<b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 48 70
			Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico		

La struttura del PTCP adottato riprende quella del vigente con alcune modifiche non particolarmente sostanziali per quello che concerne il rapporto dell'opera in progetto con il Piano.

Relativamente al territorio compreso nell'area vasta di studio, si riscontrano, zone per le quali valgono le indicazioni del TITOLO II – "La Tutela Della Identità Culturale Del Territorio" e del TITOLO III – "Disposizioni integrative e finali" (**ALLEGATO 3.1 e 3.2**).

**Ptcp Approvato – Sistema Ambientale:**

Sistema Costiero (art. 12)	Area di dettaglio	Titolo II
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19)	Area Vasta	
Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20a)	Area Vasta	
Area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 comma 2 lettera b1)	Area Vasta	
Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 comma 2 lettera b2)	Area di dettaglio	
Strade Panoramiche (art.24)	Area Vasta	
Strade storiche (Art. 24 comma 1 lettera a)	Area Vasta	
Parchi regionali e sistema provinciale delle aree protette (art.27)	Area Vasta	Titolo III
Rete Natura 2000 - Zone di protezione Speciale (Art. 27-bis)	Area di dettaglio	
Rete Natura 2000 – ZPS e SIC (Art. 27-bis)	Area Vasta	

**Ptcp Adottato – Altri Ambiti di Tutela:**

Sistema Costiero (art. 12)	Area di dettaglio	Titolo II
Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art.18)	Area Vasta	
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19)	Area Vasta	
Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20a)	Area Vasta	
Area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 comma 2 lettera b1)	Area Vasta	
Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 comma 2 lettera b2)	Area di dettaglio	
Strade Panoramiche (art. 24)	Area di dettaglio	
Zone di tutela naturalistica (art.25)	Area Vasta	Titolo III
Parchi regionali e sistema provinciale delle aree protette (art.27)	Area Vasta	
Rete Natura 2000 - Zone di protezione Speciale (Art. 27-bis)	Area di dettaglio	
Rete Natura 2000 – ZPS e SIC (Art. 27-bis)	Area Vasta	

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 49 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### **Sistema costiero (art. 12)**

L'articolo dettaglia una serie di indirizzi di pianificazione destinati al recepimento da parte dei futuri strumenti pianificatori di livello subregionale e locale. Nell'ambito del sistema costiero, fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni dettate dal Piano in singole zone specifiche ricadenti nell'ambito delle aree di costa e sottoposte a vincolo ai sensi di altri articoli, il Piano subordina la realizzazione di determinate infrastrutture ed attrezzature alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale. Nelle tipologie di infrastruttura individuate, oltre a linee di comunicazione viaria, ferroviaria, idroviaria, impianti di telecomunicazioni, impianti connessi a rifiuti e reflui, il Piano individua esplicitamente:

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati (lettera d);
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (lettera e).

### **Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18)**

Queste zone comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati.

Nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, opere relative allo smaltimento e recupero dei rifiuti, le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso.

Sono invece consentiti interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati, occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, completamento delle opere pubbliche in corso, nonché infrastrutture tecniche di difesa del suolo ed infine mantenimento, ristrutturazione e rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca. L'estrazione di materiali litoidi negli invasi ed alvei sono regolati dalla L.R. 18 Luglio 1991, n. 17, salvo interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica.

### **Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19)**

Il Piano definisce le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale come, di norma, costituite da parti del territorio prive d'elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del Piano stesso, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese.

Dette aree sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano, o affidate alla pianificazione locale.

Coerentemente con il dettato del PTPR, l'articolo prevede, al comma 4-punto d., la possibilità di realizzare diverse tipologie di impianti ed installazioni di rilevante portata, tra cui "i sistemi tecnologici per il trasporto

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 50 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati", solo a seguito di una loro esplicita previsione in strumenti programmatori di livello nazionale, regionale o provinciale e nel rispetto delle condizioni prescritte dal Piano.

Il comma 5 consente le attività sopra citate, solo se destinate ad un impiego su scala locale.

L'articolo, comma 6 e 8, esclude dai vincoli di cui sopra le zone già comprese in zone urbanizzate o sottoposte a specifici strumenti di programmazione e pianificazione locale all'entrata in vigore del Piano.

### **Gli elementi morfologico-documentali: i dossi e le dune (art. 20)**

Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce. La perimetrazione dei dossi e delle dune riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.

L'Articolo distingue, introducendo un concetto innovativo rispetto allo strumento direttamente superiore (PTPR) i dossi e le dune di interesse sovracomunale in:

- dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
- dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica.

Per i dossi di valore storico-documentale, presenti nell'area di studio, si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.

### **Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 21)**

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti Locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

Nell'allegato cartografico sono perimetrare le zone e gli elementi di cui sopra secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

- a complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 51 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

- b1 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- b2 aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone ed elementi di cui sopra, nonché gli interventi funzionali allo studio, alla osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema ecomuseale provinciale, formati dagli Enti competenti per territorio anche nell'ambito di Progetti di Valorizzazione Territoriale, previa consultazione con la Soprintendenza Archeologica competente ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.

Fino all'approvazione dei progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema ecomuseale provinciale, nelle zone ed elementi:

- della categoria "a" sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti ed Istituti scientifici autorizzati;
- della categoria "b1" sono consentite l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro su manufatti edilizi esistenti ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione;
- della categoria "b2" possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, subordinando ogni intervento di occupazione permanente del suolo "all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato".

#### **Elementi di interesse storico-testimoniale (art. 24)**

*1. Ai fini del presente Piano sono considerati elementi storico-testimoniali del territorio ferrarese le seguenti categorie di strutture ed elementi:*

*a) la viabilità storica, per essa intendendo i percorsi individuati nella "Carta del ferrarese del 1814", redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna , così come indicati*

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 52 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

*nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio, nonché i ponti storici sui fiumi Po, Panaro e Reno;...omissis...*

2. *Per i tracciati storici di cui alla lettera a. del precedente primo comma, la pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dalla edificazione, collocando eventuali nuovi immobili all'interno dei tratti già urbanizzati, nonché mantenere l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a nulla-osta da parte della Amministrazione Provinciale, che si esprimerà sentendo la Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali....omissis....*
6. *Il presente Piano individua inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la viabilità di valore panoramico. Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:*
  - a. *valutare l'inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turistico-ricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;*
  - b. *individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell'itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il recupero della edilizia rurale tipica;*
  - c. *stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all'itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio.*

*Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.*

### **Zone di tutela naturalistica (art. 25)**

Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente; la perimetrazione delle zone di tutela naturalistica riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e florofaunistica. Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, in base alla propria specifica origine e composizione morfologica.

Il Piano prescrive che tali zone di tutela naturalistica debbano essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, in base a criteri finalizzati alla conservazione del suolo, del sottosuolo,

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 53 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

delle acque, della flora e della fauna, per mezzo di un impiego altamente restrittivo, limitato ad attività improntate alla massima conservazione ambientale.

Sono permesse la ricerca scientifica e la manutenzione ordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Non è permessa alcuna attività suscettibile di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici né è permesso introdurre specie animali o vegetali spontanee non autoctone.

### **Parchi regionali (art. 27)**

Il Piano recepisce, la perimetrazione del Parco Regionale del delta del Po e la sua suddivisione in Stazioni, come definiti dalla L.R. 2 Luglio 1988, n.27, istitutiva del parco medesimo ed inoltre stabilisce che i piani territoriali delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po debbano altresì espletare i compiti di cui all'art. 6 della L.R. 2 Aprile 1988, n.11, così come modificati ed integrati dall'art. 4 della L.R. 12 Novembre 1992, n.40 ed avere i contenuti di cui all'art. 7 della citata L.R. 11/1988, così come modificato ed integrato dall'art.5 della citata L.R. 40/1992.

Fino alla approvazione dei piani territoriali di Stazione, nell'ambito dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.

### **Rete Natura 2000 (art. 27-bis)**

Con il termine "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica di livello europeo costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della biodiversità presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario, nonché degli habitat necessari alla vita di tali specie. 2. La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea diventeranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti la Rete Ecologica di livello Provinciale (R.E.P.) e locale e a tal fine sono parte delle indicazioni progettuali delle presenti Norme.

Nelle aree interessate dai siti Rete Natura 2000 (Z.P.S. e S.I.C./Z.S.C.) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali e con le attività di normale gestione del territorio per la sicurezza delle popolazioni.

Nelle aree così definite devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli Enti competenti e dovrà essere effettuata la Valutazione di Incidenza, ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della Direttiva contenente criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 54 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------


monitoraggio dei S.I.C. e delle Z.P.S., nonché linee guida per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 7/2004, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007.

In fine in applicazione dell'art. 3, primo comma, lettera e) della L.R. 29 settembre 200, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'art. 3, settimo comma della delibera di Giunta Regionale n. 1688/2013, il **PTCP Adottato** individua (Tav. 5.3 – "Ambiti con limitazione d'uso") gli ambiti territoriali interessati dalle zone di Parco e dai Siti della Rete Natura 2000 definiti, ai sensi dell'art. 3 della citata D.G.R. 1688/2013, come "**Zone di protezione Speciale dall'Inquinamento luminoso**" (art. 30bis).

Il Comune il cui territorio è interessato dalla presenza di suddette aree, è tenuto ad adeguare i propri strumenti di pianificazione inserendo:

- nella Relazione di Piano una sezione dedicata all'argomento, contenente un inquadramento normativo sintetico ed una valutazione delle criticità rilevate e delle soluzioni adottate;
- nelle Norme di Attuazione, la disciplina di tutela prevista dalla L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e della direttiva applicativa di cui alla D.G.R. 1688/2013;
- nella cartografia di Piano, l'estensione della zone di protezione presente sul territorio comunale.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 55 di 70
---	-------------	--	---------------------------	-----------------------



### LEGENDA

-  Metanodotti e fascia di rispetto
-  Etilenodotti
-  Rete altissima tensione (220 e 380 kw)
-  Rete alta tensione (132 kw)
- Fascie di rispetto da PTRQA vigente**
  -  grande rete stradale di progetto (PRIT '98)
  -  grande rete stradale esistente (PRIT '98)
  -  rete di base di progetto (PRIT '98)
  -  rete di base esistente (PRIT '98)
-  Poli estrattivi (3° PIAE)
-  Dossi o dune di rilevanza idrogeologica ( Art. 20b PTCP)
-  Aree di vulnerabilità idrogeologica ( Art. 32 PTCP)
-  Aree di attenzione emittenza radio-televisiva (Art.5 comma 2 NTA Pler)
-  Zone di protezione dall'inquinamento luminoso(Art.30bis PTCP)
-  Pozzi geotermia
-  Fascia di rispetto geotermia
-  Fascia di rispetto ferrovie
-  Confini comunali

Figura 3-13 Adottato- Stralcio della tavola 5.3.8 "Ambiti con limitazioni d'uso"

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 56 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

In conclusione il tracciato della nuova condotta interferisce parzialmente con zone sottoposte a tutela: "Sistema costiero (art. 12)", "Zone di particolare interesse archeologico (art. 21b2)", "Strade panoramiche (art. 24)" (o meglio con la fascia di rispetto di 300 m per lato dalla viabilità Via Agosta – Via Per Anita) e "Rete Natura 2000 – Zone di protezione Speciale" (art. 27 bis).

L'intera opera di progetto rientra in un'area di "Protezione dell'inquinamento luminoso" (art. 30 bis PTCP Adottato).

### 3.3.12 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI COMACCHIO

Attualmente, il Comune di Comacchio è dotato del P.R.G. - Variante Generale 1997, redatta ai sensi della legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi regionali n.47/78, n. 23/80 e n.6/95, nel rispetto delle altre norme legislative pertinenti.

Adottato con D.C.C. n.139 del 24.09.1997, controdedotto con D.C.C. n.80 del 11.09.2000, e D.C.C. n. 105 del 23.11.2001, è stato *approvato con D.G.P. n.103 del 26.03.2002* e pubblicato tramite comunicato della Provincia di Ferrara sul B.U.R. E.R. n.56/2002 del 17/04/2002.

La Variante alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) è stata adottata con deliberazione di c.c. n. 78 del 11/08/2004, controdedotta con deliberazione di c.c. n. 90 del 31/08/2006, approvata con deliberazione di giunta provinciale n. 416 del 27/11/2007.

Il PRG recepisce le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) così come specificato ed integrato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato con delibera della Giunta Regionale n. 20 del 20 Gennaio 1997.

Il PRG recepisce e specifica le principali prescrizioni dei Piani Territoriali di Stazione del Parco del Delta, fermo restando che per quanto non esplicitamente indicato nel PRG valgono le Norme di Attuazione e gli elaborati grafici di detti Piani Territoriali e che eventuali modifiche ai perimetri delle stazioni, conseguenti all'approvazione regionale dei Piani Territoriali di Stazione, sono automaticamente recepite dal P.R.G..

Sono elaborati costitutivi della presente Variante Generale al P.R.G.:

- a. Planimetrie di analisi dello stato di fatto
- b. Planimetrie di progetto;
- c. Norme di Attuazione;
- d. Relazione Illustrativa;
- e. I seguenti allegati:
  - Analisi del settore agricolo;
  - Analisi geologica: relazione e planimetrie allegate
  - Parere legale sul contenzioso in atto tra privati proprietari di aree e Comune di Comacchio, e parere legale sulle attività ricettive.
  - Analisi economica e proposte di intervento per lo sviluppo dell'area

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 57 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Le Norme tecniche di attuazione si articolano in quattro TITOLI a loro volta suddivisi in Capitoli riportanti i 113 articoli di cui tali norme sono costituiti:

- TITOLO I: Disposizioni generali e definizioni
- TITOLO II: Divisione del territorio comunale in zone
- TITOLO III: Tutela dell'ambiente e delle testimonianze storiche
- TITOLO IV: Modalità di attuazione del PRG

Le destinazioni d'uso previste o consentite nelle diverse zone del territorio di cui al titolo II sono definite attraverso combinazioni ed eventuali specificazioni dei tipi di uso. L'elenco delle destinazioni d'uso (art. 11) serve come riferimento.

Il P.R.G. suddivide il territorio comunale in Zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione, ai sensi della LR n. 47/1978 e successive modificazioni e integrazioni:

- *Zone omogenee A* - Centro Storico di Comacchio;
- *Zone omogenee B* - edificate e di completamento, a prevalente destinazione residenziale;
- *Zone omogenee C* - per nuovi insediamenti, a prevalente destinazione residenziale;
- *Zone omogenee D* - per insediamenti specializzati con funzioni economico-produttive;
- *Zone omogenee E* - produttive agricole;
- *Zone omogenee F* - per attrezzature pubbliche di interesse generale.
- *Zone omogenee G* - per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di frazione e di insediamento.

In tali zone omogenee valgono le prescrizioni relative agli usi ammissibili, i tipi, gli indici e parametri, e modalità di intervento nonché le altre disposizioni delle presenti norme.

Al Titolo III del P.R.G. sono individuate le seguenti aree soggette a particolari misure di tutela in ragione delle specifiche caratteristiche ambientali:

- Aree boschive e/o destinate a rimboschimento;
- Aree cespugliate e dunose
- Fasce di tutela dei corsi d'acqua
- Zone umide e specchi d'acqua lacustri
- Altri specchi d'acqua
- Aree archeologiche

Tali aree sono associate ad un vincolo di tutela, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona omogenea. Per tale motivo, esse sono da considerarsi appartenenti alle diverse zone omogenee su cui insistono e sono computabili ai fini dell'applicazione degli indici, fatte salve le specifiche limitazioni di cui ai successivi articoli. Per tali aree valgono le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei Piani Territoriali di Stazione del Parco del Delta, salvo che per le aree specificatamente indicate nelle Tavole di Piano come varianti motivate al P.T.P.R. e P.T.C.P. ai sensi della L.R. 31/93.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 58 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Le aree e gli elementi di interesse per l'area vasta di studio sono sottoposti alla disciplina dei seguenti articoli delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano (**ALLEGATO 3.3**):

### **Zone urbane**

Sono state raggruppate le seguenti zone omogenee:

*ZONA A:* zona urbana di interesse storico, culturale e ambientale costituita dal Centro Storico di Comacchio. La disciplina particolareggiata per il Centro Storico di Comacchio definisce per ogni unità edilizia le destinazioni d'uso ammissibili, le categorie di tutela e le modalità di attuazione degli interventi;

*ZONA B:* comprende parti di territorio interamente urbanizzate e totalmente o parzialmente edificate, di recente impianto, e a prevalente destinazione residenziale. Le zone omogenee B sono articolate in sottozone, in relazione alle caratteristiche morfologico-funzionali degli insediamenti esistenti e al tipo di interventi di trasformazione ammessi;

*ZONA C:* comprende aree destinate ad ospitare nuovi insediamenti urbani, a carattere prevalentemente residenziale, nei quali il P.R.G. prevede quote minime di superficie utile (S.U.) per usi residenziali ed usi non residenziali.

### **Zone omogenee D – insediamenti specializzati con funzioni economiche-produttive**

Le zone omogenee D sono le parti di territorio destinate ad insediamenti specializzati a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale e terziaria. In base alle diverse caratteristiche funzionali, le Zone omogenee "D" sono suddivise in sottozone. Nelle sottozone D esistenti e di completamento, l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto, fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme, previo eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione. Nel caso di aree soggette a strumenti urbanistici attuativi approvati e/o in corso di attuazione, gli interventi debbono comunque essere attuati con le modalità e nel rispetto degli indici, parametri e standard prescritti dallo strumento attuativo stesso.

### **Sottozona E1 – Zona Agricola Normale (art. 61)**

Le sottozone agricole normali "E1" sono destinate all'esercizio delle attività agricole nel rispetto delle norme di indirizzo e di salvaguardia del P.T.P.R. e del P.T.C.P..

Nelle sottozone E1 sono ammessi tutti gli usi di cui al precedente art. 60, con le limitazioni di cui ai successivi artt. 62 e 63 ed inoltre sono consentiti gli allevamenti ittici c5 esclusivamente in specchi d'acqua esistenti e risultanti nella cartografia di base del PRG ed ove consentito dalle Norme del P.A.E. vigente, oltre che nelle aree di cui al successivo art. 62 punto 4, soggette ad interventi di rinaturalizzazione o ripristino ambientale previo Progetto Unitario.

Nelle sottozone "E1" sono comunque consentiti interventi di valorizzazione ambientale e paesistica mediante rinaturalizzazione o riconversione ambientale (riallagamenti e/o rimboschimenti), da attuarsi, anche per

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 59 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

stralci, sulla base di Progetti Unitari di intervento, che ne definiranno gli usi compatibili, (quali: itticoltura, rimboschimento, verde attrezzato, etc.) e le modalità di fruizione anche in relazione alle norme di indirizzo e di salvaguardia del PTCP.

### **Zona E3 – Zone vallive (art. 65)**

Secondo il dettato del Piano, le sottozone "E3" riguardano le zone umide del territorio e sono destinate alle attività connesse con l'itticoltura e/o compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia delle specifiche caratteristiche ambientali.

Nelle sottozone "E3" sono ammessi gli usi di cui all'art. 60 con le limitazioni a:

- funzioni agricole: usi d2.1, d2.2;
- funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e9 sono ammessi solo previa approvazione di un piano particolareggiato per la esclusiva gestione delle acque interne nelle aree appositamente individuate dal P.R.G..

Non sono ammessi in alcun caso gli usi produttivi c4, c7, c8, c10, c11, c12.

Nelle sottozone "E3" è vietata altresì la realizzazione di opere per il trasporto di fluidi (acquedotti, oleodotti metanodotti, ecc.) e di infrastrutture stradali nonché qualsiasi attività di escavazione e di perforazione di pozzi.

### **Zone omogenee F**

Le zone omogenee F comprendono tutte le aree destinate a spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale di cui agli art. 13 e 41 della LR 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. Tali aree sono, di norma, di proprietà pubbliche o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio.

Nelle Zone omogenee F sono consentiti tutti i tipi di intervento di cui agli artt. 13, 14, 15, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 95 ed eventuali specifiche prescrizioni relative alle singole sottozone.

Nell'area vasta di studio sono presenti le seguenti sottozone:

Sottozona omogenea F1 per attrezzature e presidi sanitari (art. 68);

Sottozona omogenea F5 per impianti sportivi di rilevanza comunale e sovracomunale (art. 71);

Sottozona omogenea F7 per impianti tecnologici (art. 74);

Sottozona omogenea F10 per Parco Urbano (art. 77);

Sottozona omogenea F10 per Strutture Portuali (art. 78).

Nelle sottozone F1, F5, F7 il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, previo Piano di Utilizzo esteso all'intera sottozona nel caso di interventi di ricostruzione o nuova costruzione, e studio di impatto ambientale laddove richiesto dalla vigente legislazione. Nelle sottozone F10 e F11, il PRG si attua attraverso

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 60 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

la preventiva redazione e approvazione di un P.U.E., redatto a cura degli Enti competenti ed esteso all'intera sottozona omogenea.

### **Sottozona G1 per attrezzature di interesse collettivo (art. 80)**

In generale le Zone omogenee G sono destinate ad attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento.

Le sottozone G1 sono suddivise in aree con le seguenti destinazioni d'uso:

Attrezzature civiche (AC): usi b4.1.1;

Attrezzature religiose (AR): usi b4.1.2;

Attrezzature per l'istruzione (I): usi b4.1.3.

Attrezzature per funzioni speciali: usi g1

Compatibilmente con le categorie d'intervento assegnate agli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi edilizi di recupero.

### **Zona G3 per verde pubblico attrezzato (art. 82)**

Nelle sottozone "G3" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- funzioni commerciali: usi b2.6, b2.7;
- funzioni di servizio di interesse generale: uso b4.1.4, b4.6,
- funzioni speciali: uso g5

### **Ambito di recupero e di riqualificazione urbana (art. 84)**

La disciplina urbanistica degli usi e degli interventi relativa agli "ambiti di recupero e riqualificazione" è definita attraverso le "schede progettuali" allegata alle presenti norme.

Per ciascun ambito, in tali schede sono contenute disposizioni relative a:

- la zonizzazione;
- gli usi ammissibili;
- i tipi di intervento;
- gli indici e i parametri degli interventi;
- le prescrizioni progettuali planivolumetriche;
- la delimitazione dei comparti di attuazione.

Qualora le disposizioni contenute nelle schede contrastino con le norme generali di attuazione del P.R.G. o di R.E., prevalgono le disposizioni contenute nelle schede. Per quanto non previsto dalle schede valgono le norme relative alla zone omogenee individuate in ciascun comparto.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 61 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### **Fascia di tutela dei corsi d'acqua (art. 88)**

Tali fasce di tutela sono finalizzate al rispetto del corso d'acqua sotto il profilo ambientale e naturalistico e sotto il profilo del controllo del regime idrico, nonché alla difesa delle attività e delle presistenze antropiche dalle minacce indotte dal corso d'acqua stesso.

Recependo pienamente l'analogo disposto degli strumenti di pianificazione superiore (regionale e provinciale), l'art. 88 dispone che le fasce di tutela dei corsi d'acqua possano essere interessate da infrastrutture tecnologiche e per la mobilità esclusivamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali.

Tale prescrizione non si applica alle infrastrutture tecnologiche e per la mobilità che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

In ogni caso, nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento o di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete eccettuate quelle completamente interrato, si deve di norma evitare che esse corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale.

L'articolo consente solo determinati interventi, strettamente limitati alla conduzione agricola del suolo, a rimboschimenti ed interventi di viabilità podere e interpodere, alle opere di tutela ed alla costruzione di manufatti edilizi puntuali di servizio a impianti tecnologici o alla produzione agricola, pur se di modesta entità e nel rispetto delle caratteristiche di paesaggio ed ecosistema caratteristiche delle aree.

Per una profondità di 10 metri lineari dal limite verso il corso d'acqua delle fasce di tutela è vietata inoltre la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di servizio a impianti tecnologici o alla produzione agricola di cui sopra nonché l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno. Nelle fasce di tutela è in particolare vietato l'abbattimento senza autorizzazione di alberature di essenze caratteristiche della flora alveare e fluviale con diametro del tronco superiore a cm. 10 misurato ad un metro dal suolo.

### **Area di tutela archeologica (art. 91)**

Il Piano prevede per le aree individuate come archeologiche, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza archeologica, elevate restrizioni specifiche quali:

- l'esclusiva ammissione della sola ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto;
- l'ammissione di soli interventi edilizi di recupero ben delimitati sulle costruzioni esistenti;
- la necessità di autorizzazione della competente Soprintendenza per qualunque opera di scavo, di movimento del terreno o di aratura ad una profondità superiore a 0,5 m.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 62 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### **Fasce di rispetto e per l'adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto e delle reti tecnologiche (art. 97)**

Le fasce di rispetto e per l'adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto sono individuate dal PRG lungo gli assi infrastrutturali stradali, idroviari e ferroviari esistenti e di progetto. In particolare, le fasce di rispetto stradale sono individuate lungo tutte le strade pubbliche extraurbane esistenti e di progetto e, ove opportuno, lungo le strade urbane e strade vicinali di progetto o che si intende potenziare.

Tali fasce di rispetto hanno di norma una larghezza corrispondente alle fasce di rispetto di cui al Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

Le fasce di rispetto stradale sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona omogenea. Per tale motivo, le fasce di rispetto stradale sono da considerarsi appartenenti alla zona omogenea retrostante.

In tali fasce di rispetto è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli e il computo della superficie coltivata nella superficie aziendale, al contrario non sono ammessi interventi di nuova costruzione o ricostruzione di edifici o impianti ad esclusione di impianti per la distribuzione di carburanti e stazioni di servizio ai veicoli (uso b2.5) nonché impianti tecnologici purché aventi finalità pubbliche o di interesse generale. Le concessioni per tali realizzazioni sono accompagnate da relativa convenzione che ne fissa la durata limitata e definisce le clausole di ripristino del suolo.

Per la realizzazione di recinzioni o muri di cinta e per l'impianto di siepi o alberature lungo le strade valgono le prescrizioni di cui al Codice della Strada e al suo Regolamento di applicazione.

### **Fascia di rispetto elettrodotta (art. 97 comma 5)**

Le fasce di rispetto impongono espliciti limiti all'edificazione con particolare riferimento alla destinazione residenziale. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono pertanto ammissibili, secondo il Piano, gli interventi di manutenzione MO e MS (Manutenzione ordinaria e straordinaria). Dovrà comunque essere assicurato il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2  $\mu$ T di induzione magnetica secondo le modalità previste dall'art 13 comma 4 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e successive modifiche.

Nelle cartografie di P.R.G. sono riportati inoltre:

- il tracciato di progetto del tronco ferroviario Comacchio Ostellato;
- l'area destinata alla realizzazione degli impianti ferroviari e alla stazione passeggeri.

Il tracciato e il perimetro della superficie di cui al comma precedente hanno valore indicativo e possono essere modificati in base al progetto esecutivo del tronco ferroviario e dei relativi impianti. In assenza di un P.U.E., nell'area destinata a stazione ferroviaria non sono ammessi usi edilizi di alcun tipo.

Con D.G.P. n. 158 del 16/05/2001 è stata approvata la variante al P.R.G. per la definizione di una zona di tutela ambientale denominata "Zona di tutela delle piante da infezioni di *Erwinia Amylovora*".

L'area di progetto ricade all'interno della perimetrazione suddetta, come mostrato nella figura seguente.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro</b> <b>Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 63 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------



**Figura 3-14: Definizione della zona di tutela ambientale denominata "Zona di tutela delle piante da infezione di Erwinia Amylovora"**

### **Zone di tutela ambientale delle piante da infezione di Erwinia Amylovora (art. 110)**

1. Nelle aree individuate come zone di tutela ambientale delle piante da infezione di Erwinia amylovora individuate nelle tavole di P.R.G. con apposito perimetro, è vietata la messa a dimora delle piante ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pirus, Sorbuse Stranvaesia (Photinia).
2. In deroga al divieto di cui al comma precedente, all'interno di tali zone sono consentite esclusivamente le attività vivaistiche e quelle finalizzate alla produzione di materiale di propagazione certificato virus-esente o virus-controllato secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 36/84.
3. Il rispetto del divieto di cui al comma primo e il relativo sanzionamento, a termini di legge, sono affidati all'Autorità Comunale, che potrà, per ciò, avvalersi delle strutture pubbliche operanti sul territori.

In conclusione l'area d'intervento ricade in una zona agricola in cui le prescrizioni di vincolo sono legate sostanzialmente all'edificazione, pertanto non discendono espresse incompatibilità con la realizzazione dell'opera oggetto di studio.

In particolare il tracciato della nuova condotta interferisce parzialmente con la fascia di rispetto di un corso d'acqua e con l'area di tutela archeologica.

Nel primo caso, come accennato in precedenza, l'opera in oggetto non comporterà interferenze sostanziali, in quanto l'articolo prevede nella fascia di tutela dei corsi d'acqua la realizzazione di infrastrutture tecnologiche se previste mediante strumenti di pianificazione o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali. Per quanto concerne l'interferenza con l'area di tutela archeologica sarà necessaria l'autorizzazione della competente Soprintendenza per qualunque opera di scavo, di movimento del terreno o di aratura ad una

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 64 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

profondità superiore a 0,5 m. Per tale motivo viene redatto apposito studio preliminare archeologico contestualmente alla stesura del presente S.I.A..

L'area d'intervento ricade all'interno della "zona di tutela ambientale delle piante da infezione di Erwinia Amylovora" in cui le prescrizioni di vincolo sono legate sostanzialmente al divieto di introduzione di essenze potenzialmente ospiti del batterio Erwinia Amylovora, pertanto non discendono espresse incompatibilità con la realizzazione dell'opera oggetto di studio; la piantumazione di fasce arboree atte a ridurre l'impatto visivo dell'opera in progetto terrà conto delle indicazioni contenute nell'Art. 110 in merito ai generi e alle specie da utilizzate nelle opere di mitigazione.

### **3.3.13 PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA ARGENTA-OSTELLATO-PORTOMAGGIORE**

Con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Valli e Delizie" tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico

La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ha completamente riformato la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica, introducendo numerosi elementi di innovazione rispetto al tradizionale e consolidato sistema di pianificazione della LR 47/1978, costituito dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

Gli articoli 28-29-30 della LR 20/2000 hanno individuato tre nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), che riporta le strategie e condizioni per l'insediamento nel lungo tempo, delineando le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, unitamente a quelle di tutela dell'integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale dello stesso;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), che disciplina gli interventi sull'esistente;
- Piano Operativo Comunale (P.O.C.), che individua nel tempo breve gli interventi e gli ambiti di nuovo insediamento da attuare, nel rispetto delle previsioni riportate nel P.S.C..

L'approvazione del Piano Strutturale, quando congiunta con l'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio e del Piano Operativo Comunale, comporta l'abrogazione e sostituzione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e sue varianti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 15/2013, sono stati pubblicati gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati dei tre comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 65 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### COMUNE DI ARGENTA

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 05.10.2009
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) – Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 05.10.2009 e successivamente modificato con Delibere di Consiglio Comunale n.53 del 05.07.2010 e n. 48 del 05.09.2011.
- Piano Operativo Comunale (P.O.C.) – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 24.10.2011.

### COMUNE DI OSTELLATO


- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27.11.2009 e successivamente modificato con le delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 17.08.2010 e n. 86 del 20.12.2011
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 27.11.2009 e successiva variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29.11.2010
- Piano Operativo Comunale (P.O.C.) – Approvato con delibera di Consiglio Unione n. 5 del 19.03.2014.

### COMUNE DI PORTOMAGGIORE

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 15.02.2010
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 15.02.2010 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Unione n. 7 del 19.03.2014 "R.U.E di Portomaggiore: Interpretazione autentica e recepimento norme sovraordinate in materia di spandimento e Piani di Investimenti in Azienda agricola. Modifica Artt. I.8, III.39, III.40 del RUE approvato con D.C.C. n. 9 del 15.02.2010"
- Piano Operativo Comunale (P.O.C.) – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05.08.2010

Le opere oggetto del presente studio ricadono all'interno del territorio comunale di Comacchio (FE), in un'area marginale ai limiti comunali di Ostellato e Argenta (FE), vedi Figura 3-15.

 <b>eni S.p.A.</b> <b>Distretto Centro Settentrionale</b>	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 66 di 70
---	-------------	--	---------------------------	-----------------------



**Figura 3-15 Inquadramento Territoriale dell'opera di studio (in rosso)**

L'interazione del progetto con i suddetti strumenti di pianificazione urbanistica non sussiste, in quanto le opere previste dal progetto stesso non ricadono nel territorio del Comune di Ostellato e Argenta.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 67 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### **3.4 SINTESI DELLE RELAZIONI TRA IL PROGETTO E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Nel presente paragrafo si illustrano i riferimenti specifici al regime vincolistico e di pianificazione/protezione attualmente vigente nell'area di studio; vengono sinteticamente esaminati i rapporti tra le opere in progetto (area pozzo e area di posa della condotta) e gli strumenti di pianificazione e programmazione descritti in precedenza e rappresentati cartograficamente nella Carta del regime vincolistico e delle aree protette, Carta delle previsioni del PTCP, Carta delle zonizzazioni del PRG.

#### **R.D. n. 3267 del 30 12 1923 ("VINCOLO IDROGEOLOGICO")**

L'intervento in progetto, in quanto previsto in area pianeggiante, a destinazione agricola, **non interferisce** con vincolo idrogeologico, sancito dal R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923.

#### **Codice dei Beni Culturali e del paesaggio – Codice Urbani (D.L. 42 del 22/01/04 e s.m.i)**

Relativamente alle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del D. Lgs. 42/04, il tracciato della condotta **ricade parzialmente** nell'area "Valli e centro antico di Comacchio", in Zona di Comacchio ed Argenta.

Il vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale n. 203 del 21 Giugno 1977, ai sensi dell'Art.139 "Beni soggetti a tutela" della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e quindi attualmente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", che riporta quanto prescritto all'art. 1 della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497.

Per tale motivo è stata redatta apposita Relazione Paesaggistica, riportata nel doc.n. SICS\_210\_Appendice D allegato al presente Studio. Si anticipa che dalle conclusioni della Relazione emerge che:

- Criterio morfologico-strutturale: si ritiene che gli impatti sul contesto morfologico-strutturale possano essere considerati di lieve entità dal momento che le opere previste non andranno ad alterare eccessivamente lo stato di fatto dei luoghi e non interferiranno con elementi di pregio del quadro paesaggistico circostante;
- Criterio storico-culturale: si ritiene che gli impatti sul contesto storico-culturale siano di lieve entità; gli interventi previsti non interferiscono con strade poderali, con la rete irrigua o elementi architettonici agrari di pregio né sottraggono ulteriori appezzamenti all'attività agricola svolta nel soprasuolo, inoltre nessuno degli interventi previsti interferisce con gli elementi puntuali di interesse storico;
- Criterio di tipo percettivo: la visuale verso il sito è limitata e quindi nel complesso l'opera genera un impatto che può ritenersi trascurabile sul bacino di intervisibilità;

Al fine di migliorare ulteriormente la compatibilità paesaggistica dell'opera si propongono alcune misure di mitigazione: la messa a dimora di specie arbustive lungo il perimetro della recinzione per ridurre l'impatto

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 68 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

visivo delle apparecchiature agli osservatori che sporadicamente percorrano le strade poderali prossime all'area Pozzo. Tali mascherature a verde sono costituite da una siepe mista con Sanguinello, Ligustro e Olivello spinoso, essenze autoctone compatibili con il contesto circostante.

### **Rete "natura 2000" – Progetto "Bioitaly"**

L'area di progetto ricade all'interno della Z.P.S. – "Valle del Mezzano, Valle Pega" mentre l'area vasta comprende, non lontano dalle opere in progetto, anche il S.I.C. e Z.P.S. – "Valli di Comacchio".

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dall'art. 5 del D.P.R. di attuazione n. 357/97, ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000 deve essere oggetto di opportuna valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito.

La necessità di redigere uno Studio di incidenza ambientale non è limitata ai piani e progetti ricadenti esclusivamente nei territori dei siti proposti, ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse.

Alla luce delle indicazioni normative ricordate, lo Studio di Incidenza redatto contestualmente alla stesura del presente S.I.A., prende in considerazione le potenziali interferenze delle attività previste dal progetto in esame sia con la Z.P.S. – "Valle del Mezzano" sia con il S.I.C. e Z.P.S. – "Valli di Comacchio".

### **Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**

Relativamente alle interferenze dell'opera in progetto con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, va evidenziato come la zona interessata dalla realizzazione dell'opera in progetto ricade nella Fascia Fluviale C "Area di Inondazione per Piena Catastrofica". Tale fascia essendo la più esterna, rispetto all'asta fluviale del Po, rappresenta l'area interessata dal minore grado di vincoli e prescrizioni di tutela.

Ricordando che, come definito dall'art. 27 delle citate Norme Tecniche, gli effetti del Piano sono immediatamente vincolanti per Amministrazioni ed Enti Pubblici, secondo il disposto della L. n. 183/89 art. 17 comma 5, si evidenzia che per le Zone in fascia C, disciplinate dall'art. 31, non sono previste prescrizioni specifiche di divieto o vincolo, essendo tali aree prevalentemente destinate ad una pianificazione di protezione civile e tutela da eventi catastrofici estremi. Il Piano demanda a Regioni, Province e Comuni l'attuazione di adeguate politiche di pianificazione e di programma, definendone i soli indirizzi generali.

### **Parco Regionale Delta del Po**

L'opera in progetto verrà realizzata in un'area esterna, seppur prossima al perimetro del Parco Regionale Delta del Po, pertanto non si rilevano interazioni significative con gli strumenti di pianificazione e programmazione del medesimo.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 69 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

### **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ferrara**

Nel complesso, l'orientamento del Piano appare in linea con i documenti di livello superiore già analizzati e compatibile con la messa in produzione del pozzo.

Il tracciato della nuova condotta interferisce parzialmente con alcune zone sottoposte a tutela da Piano medesimo di seguito elencate:

Sistema costiero (art. 12): la realizzazione dell'opera, in quanto facente parte dei sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, è subordinata alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti

Zone di particolare interesse archeologico (art. 21b2): in queste aree come detto in precedenza possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento di occupazione permanente del suolo sia subordinato alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare la esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato. Per tale motivo viene redatto apposito studio preliminare archeologico contestualmente alla stesura del presente S.I.A.

Strade panoramiche (art. 24): sugli itinerari panoramici individuati dal Piano e per una fascia di 300 m per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato. La condotta è comunque interrata e contestualmente alla stesura del S.I.A. viene redatta apposita Relazione Paesaggistica.

L'intera opera di progetto rientra in un'area di "Protezione dell'inquinamento luminoso" (art. 30 bis P.T.C.P. Adottato).

### **Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

Gli strumenti di pianificazione in materia di tutela delle acque non sviluppano né indicano elementi in contrasto con la realizzazione dell'opera in progetto.

### **Variante Generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Comacchio**

In sintesi, la disciplina specifica relativa al sito di intervento rimanda alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G., in particolare all'art. 61, 88 e 91, già presi in considerazione al precedente paragrafo.

L'area d'intervento ricade in una zona agricola in cui le prescrizioni di vincolo sono legate sostanzialmente all'edificazione, pertanto non discendono espresse incompatibilità con la realizzazione dell'opera oggetto di studio.

In particolare il tracciato della nuova condotta interferisce parzialmente con la fascia di rispetto del corso d'acqua e con l'area di tutela archeologica.

	Giugno 2015	Progetto messa in produzione pozzo Agosta 1 dir Studio di Impatto Ambientale Quadro programmatico	Doc. n° SICS_210_Cap.3	Foglio di 70 70
---	-------------	--	---------------------------	--------------------

Nel primo caso, come accennato in precedenza, l'opera in oggetto non comporterà interferenze sostanziali, in quanto l'articolo prevede nella fascia di tutela dei corsi d'acqua la realizzazione di infrastrutture tecnologiche se previste mediante strumenti di pianificazione o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali. Relativamente all'interferenza con l'area di tutela archeologica dovrà essere acquisita l'autorizzazione della competente Soprintendenza per qualunque opera di scavo, di movimento del terreno o di aratura ad una profondità superiore a m 0,5. Per tale motivo viene redatto apposito studio preliminare archeologico contestualmente alla stesura del presente S.I.A..

### **Piano Strutturale Comunale in Forma Associata Argenta-Migliarino-Ostellato-Portomaggiore**

Il presente strumento di pianificazione urbanistica non presenta elementi in contrasto con la realizzazione dell'opera in progetto, in quanto le misure di salvaguardia previste sono relative ad un'area marginale all'area di studio, non interessata dalle operazioni.